



REGIONE MARCHE
DIPARTIMENTO SVILUPPO ECONOMICO
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
SETTORE AGROAMBIENTE – SDA AN

REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 ARTICOLO 58 PARAGRAFO 1 LETTERA K)
DECRETO DEL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE 26/06/2023 N. 331843
DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL BILANCIO DEL DIPARTIMENTO DELLA SOVRANITA'
ALIMENTARE E DELL'IPPICA DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
15/05/2025 N. 0215195
DGR MARCHE N. 852 DEL 09/06/2025

BANDO REGIONALE INTERVENTO SETTORIALE PROMOZIONE PAESI TERZI
ESERCIZIO FINANZIARIO 2025/2026

Intervento settoriale Promozione Paesi terzi inserito nel Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune (PSP) per il periodo di programmazione 2023-2027 - Esercizio finanziario 2025/2026.

Obiettivi

L'intervento settoriale Promozione Paesi terzi ha l'obiettivo di sostenere attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati dei Paesi terzi.

Destinatari del bando

Soggetti indicati dall'articolo 3 comma 1 del decreto del Ministro dell'agricoltura; della sovranità alimentare e delle foreste 26/06/2023 n. 331843.

Annualità

Esercizio finanziario 2025/2026

Dotazione finanziaria assegnata

€ 1.000.000,00

Scadenza per la presentazione delle domande

29 luglio 2025, ore 13:00

Responsabile del procedimento

Dott.ssa Silvana Paoloni

Telefono 071-8063788 – **Indirizzo mail:** silvana.paoloni@regione.marche.it

Sommario

1. Definizioni	4
2. Obiettivi e finalità	6
3. Ambito territoriale	6
4. Dotazione finanziaria	6
5. Descrizione del tipo di intervento	7
5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto	7
5.1.1. <i>Requisiti del soggetto proponente</i>	7
5.1.2. <i>Requisiti del progetto</i>	10
5.2. Tipologia dell'intervento	11
5.2.1. <i>Aiuto alla realizzazione di azioni di Promozione</i>	11
5.3. Spese ammissibili e non ammissibili, Monopoli di Stato ed esposizione preferenziale	12
5.3.1. <i>Spese ammissibili</i>	12
5.3.2. <i>Spese non ammissibili</i>	15
5.3.3. <i>Congruità della spesa</i>	15
5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto	17
5.4.1. <i>Entità dell'aiuto</i>	17
5.5. Selezione delle domande di sostegno	18
5.5.1. <i>Criteri di valutazione</i>	18
5.5.2. <i>Criteri di priorità</i>	20
5.5.3. <i>Modalità di formazione della graduatoria</i>	23
6. Fase di ammissibilità	24
6.1. Presentazione della domanda di sostegno	24
6.1.1. <i>Modalità di presentazione delle domande</i>	24
6.1.2. <i>Termini per la presentazione delle domande</i>	24
6.1.3. <i>Documentazione da allegare alla domanda</i>	24
6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno	28
6.2.1. <i>Controlli amministrativi in fase di istruttoria</i>	28
6.2.2. <i>Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente</i>	29
6.2.3. <i>Richiesta di riesame</i>	29
6.2.4. <i>Predisposizione della graduatoria provvisoria ed elenco provvisorio progetti inammissibili</i>	29
6.2.5. <i>Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria definitiva</i>	30
6.2.6. <i>Pubblicazione della graduatoria</i>	30
6.3. Variazioni ai progetti	31
6.3.1. <i>Presentazione delle domande di variazione</i>	32

6.3.2.	<i>Documentazione da allegare</i>	32
6.3.4.	<i>Istruttoria delle domande di variazione di importo superiori al 20% (lett. b. paragr. 6.3)</i>	33
6.3.5.	<i>Misure di flessibilità</i>	33
6.4.	Modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari	34
6.5.	Conflitto di interessi	34
6.6.	Erogazione del contributo	34
7.	Materiale informativo	34
8.	Elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti	35
9.	Sanzioni	35
8	Informativa trattamento dati personali e pubblicità	36

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore e competente dell' svolgimento delle attività previste dall' art. 14 del decreto del Ministro dell' agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26/06/2023 n. 331843 (**decreto ministeriale**) e art. 21 comma 5 e art. 23 del decreto del Direttore della Direzione generale degli affari generali e del bilancio del Dipartimento della Sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell' agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 15/05/2025 n. 0215195 (**avviso nazionale e/o decreto direttoriale**).

Avviso: Avviso per la presentazione dei progetti emanato con decreto della Direzione Generale degli Affari Generali e del Bilancio del Ministero dell' agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (**avviso nazionale**), o con provvedimento regionale per i progetti regionali e multiregionali (**avviso regionale**), che definisce annualmente le modalità operative e procedurali attuative del decreto ministeriale. Per la campagna 2025/2026 l' avviso nazionale è stato approvato con Decreto del Direttore della Direzione generale degli affari generali e del bilancio del Dipartimento della Sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell' agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 15/05/2025 n. 0215195.

Beneficiario: soggetto, di cui all' art. 3 comma 1 del decreto ministeriale il cui progetto regionale è risultato idoneo e ammissibile a contributo al termine dell' istruttoria e valutazione effettuata dal Comitato di valutazione regionale e dalla Regione, che ha stipulato il contratto con AGEA e ne è responsabile dell' attuazione.

Comitato di valutazione (Comitato): organo collegiale istituito con specifico atto dal Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN, che opera sulla base di quanto indicato all' art. 12 del decreto ministeriale, cui è affidata la valutazione dei progetti secondo l' art. 11 dell' avviso nazionale e del bando regionale. Al Comitato è affidata altresì:

- Il trattamento delle istanze di variazioni inferiori al 20% dell' importo delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo o area omogenea, in caso di modifica degli importi di spesa o di nuova voce di spesa;
- la valutazione delle istanze di variazioni superiori al 20 % dell' importo delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo o area omogenea.

Contratto: rapporto giuridico che si instaura tra AGEA ed il beneficiario per l' esecuzione del progetto di Promozione Paesi terzi ammesso a finanziamento.

Contratto-tipo: schema di contratto predisposto da AGEA ai sensi dell' art. 14 comma 1 del decreto ministeriale, sottoscritto con i beneficiari.

Decreto direttoriale (avviso nazionale): Decreto Direttoriale della Direzione Generale degli Affari generali e del bilancio del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica del Ministero dell' agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 15/05/2025 n. 0215195 pubblicato alla pagina <https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/23109>

Decreto ministeriale (decreto ministeriale): Decreto del Ministro dell' agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 26/06/2023 n. 331843.

Fondi quota nazionale: le risorse finanziarie pari al 30% dei fondi complessivamente assegnati all' intervento settoriale Promozione Paesi terzi, destinata a finanziare i progetti nazionali di cui all' art. 5, comma 1, lettera a. del decreto ministeriale.

Fondi quota regionale: le risorse finanziarie pari al 70% dei fondi complessivamente assegnati all' intervento settoriale Promozione Paesi terzi, ripartite fra le Regioni sulla base dei criteri definiti dalla Commissione Politiche Agricole e recepiti da apposito decreto della Direzione Generale delle Politiche internazionali e dell' Unione Europea del Ministero, destinata a finanziare i progetti regionali di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale.

Impresa in difficoltà: l'impresa che ricade almeno in una delle seguenti circostanze:¹

- 1) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate²;
- 2) nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni), qualora abbia perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate³;
- 3) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
- 4) qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
- 5) nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
 - i) il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5 e
 - ii) il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0;

Intervento settoriale Promozione Paesi terzi/Promozione: la promozione e comunicazione realizzate nel Paesi terzi, di cui all'art. 58 *paragr. 1 lett. k)* del regolamento (UE) 2021/2115.

Mercato del Paese terzo: area geografica, definita all'art. 20 dell'avviso nazionale, sita nel territorio di uno Stato al di fuori della Unione Europea ed indicata nell'**Allegato 17** all'avviso nazionale.

Mercato emergente: Paese terzo, definito all'art. 20 dell'avviso nazionale, sito al di fuori dell'Unione europea di particolare interesse per l'esportazione del prodotto oggetto di promozione (cfr. **colonna D**, dell'**Allegato 17** all'avviso nazionale).

Ministero: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Paesi terzi e aree geografiche omogenee: Paesi singoli o aree geografiche omogenee, definiti all'art. 20 dell'avviso nazionale, equiparabili al singolo Paese terzo esclusivamente ai fini della determinazione dell'importo minimo progettuale di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 del decreto ministeriale, riportati nell'**Allegato 17** all'avviso nazionale.

PMI: Ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361 e dell'allegato I al regolamento (UE) n 2022/2472, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese («**PMI**») è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

All'interno della categoria delle PMI, si definisce:

- **piccola impresa**, un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
- **microimpresa**, un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.

¹ Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C GUCE 204/1 del 01/07/2014): Parte I, capitolo 2.4, comma.

² Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese (società per azioni, la società in accomandita per azioni, la società a responsabilità limitata) di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione.

³ Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese (la società in nome collettivo, la società in accomandita semplice) di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE.

Produttore di vino: l'impresa, in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole di cui agli articoli 31 e 33 del regolamento (CE) n. 2018/273 ss.mm.ii. nell'ultimo triennio, che abbia ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate.

Progetto: insieme coerente di azioni, idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati, che deve contenere gli elementi di cui all'art. 8 del decreto ministeriale, redatto dal soggetto proponente in conformità all'articolo 7, all'articolo 9 comma 3 lettera c), articolo 10 e all'**Allegato 7 e 10** all'avviso nazionale e costituito dall'insieme della documentazione amministrativa e tecnica prevista dal bando regionale.

PSP: Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune per il periodo di programmazione 2023-2027.

Sede operativa: luogo in cui il soggetto proponente svolge stabilmente una o più fasi della produzione e/o trasformazione del prodotto oggetto di promozione, ovvero area della denominazione d'origine o dell'indicazione geografica qualora i progetti siano presentati dai soggetti proponenti *consorzi di tutela*, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238 di cui all'art. 3 comma 1 lettera e. del decreto ministeriale.

SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

SIAR: Sistema Informativo Agricoltura Regionale.

Soggetto incaricato: il soggetto cui è affidato lo svolgimento dei servizi di direzione tecnica e di coordinamento del progetto.

Soggetto partecipante: soggetto che partecipa a progetto presentato dai soggetti proponenti di cui al di cui all'art. 3 del decreto ministeriale comma 1 lett. h, i, j.

Soggetto proponente: soggetto, di cui all'art. 3 comma 1 del decreto ministeriale, che presenta la domanda ed il relativo progetto e documentazione a corredo.

Soggetto pubblico: organismo avente personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica) con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province autonome e Comuni.

2. Obiettivi e finalità

Il presente bando definisce, per l'esercizio finanziario 2025/2026, le modalità e i termini per la concessione di contributi per l'intervento settoriale Promozione e comunicazione realizzate nei Paesi terzi, di cui all'art. 58 *paragr. 1* lett. k) del regolamento (UE) 2021/2115 per attività volte al miglioramento della competitività del settore vitivinicolo e all'apertura, alla diversificazione o al consolidamento dei mercati a valere su domande di aiuto relative esclusivamente a progetti regionali di cui all'art. 5 comma 1 lett. b. del decreto ministeriale, sulla base di quanto previsto dallo stesso decreto ministeriale e dall'avviso nazionale.

3. Ambito territoriale

Il sostegno è concesso unicamente per azioni di promozione e comunicazione realizzate sul mercato esterno all'Unione Europea ad eccezione delle "Spese sostenute in Italia" e delle "Spese per *incoming*" indicate nell'**Allegato 10** all'avviso nazionale e **allegato 10** al presente bando e che debbono essere effettuate esclusivamente alle condizioni ivi stabilite e previste al *paragr. 5.3* del presente bando.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria complessiva assegnata al bando è pari a € **1.000.000,00**.

Detta dotazione potrà essere incrementata tramite rimodulazione di risorse interna alla dotazione finanziaria assegnata alla Regione Marche con decreto del Capo Dipartimento delle Politiche europee e internazionali e

dello sviluppo rurale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e foreste 15/01/2025 n. 0017520 o ulteriori risorse assegnate dal Ministero alla Regione Marche per l'esercizio finanziario 2025/2026.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

Il mancato rispetto di uno dei seguenti requisiti (per il soggetto proponente e per il progetto) determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

5.1.1. Requisiti del soggetto proponente

L'aiuto di cui al presente bando può essere concesso ai seguenti soggetti proponenti:

- a) **organizzazioni professionali**, purché abbiano, tra i loro scopi, la promozione dei prodotti agricoli;
- b) **organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall'art. 152 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- c) **associazioni di organizzazioni di produttori di vino**, come definite dall'art. 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- d) **organizzazioni interprofessionali**, come definite dall'art. 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013;
- e) **consorzi di tutela**, riconosciuti ai sensi dell'art. 41 della legge 12 dicembre 2016 n. 238, e le loro associazioni e federazioni;
- f) **produttori di vino**, da intendersi come le imprese in regola con la presentazione delle dichiarazioni vitivinicole nell'ultimo triennio, che abbiano ottenuto i prodotti da promuovere dalla trasformazione dei prodotti a monte del vino, propri o acquistati e/o che commercializzano vino di propria produzione o di imprese ad esse associate o controllate;
- g) **soggetti pubblici**, da intendersi come organismi aventi personalità giuridica di diritto pubblico (ente pubblico) o personalità giuridica di diritto privato (società di capitale pubblico di esclusiva proprietà pubblica), con esclusione delle Amministrazioni governative centrali, Regioni, Province Autonome e Comuni, con comprovata esperienza nel settore del vino e della promozione dei prodotti agricoli;
- h) **associazioni temporanee di impresa e di scopo**, costituite o costituite dai soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i) che assicurino l'attuazione di un programma unitario;
- i) **consorzi, le associazioni, le federazioni e le società cooperative**, a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f), g);
- j) **reti di impresa**, composte da soggetti di cui alla lettera f).

I **partecipanti ai soggetti di cui alle lett. j), h), i)**, limitatamente ai consorzi, alle associazioni e alle federazioni, devono partecipare ad almeno una delle azioni previste per ciascun Paese terzo o mercato del Paese terzo cui il progetto regionale è rivolto, fatto salvo quanto stabilito al *paragr.* 5.1.2 del presente bando.

I **soggetti pubblici di cui alla lettera g)** partecipano ai progetti esclusivamente nell'ambito delle associazioni temporanee di impresa e di scopo di cui alle lettere h) ma non contribuiscono con propri apporti finanziari e non possono essere il solo beneficiario.

Le **organizzazioni professionali** (lett. a), le **Associazioni o Federazioni di consorzi di tutela** (lett. e) e le **associazioni, le federazioni prive di iscrizione al Registro delle imprese** (lettera i) devono essere già costituiti al momento della presentazione del progetto e devono avere nel proprio statuto e/o atto costitutivo, attività coerenti con la promozione dei prodotti agricoli.

I soggetti proponenti sopra indicati, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2025/2026, **NON POSSONO**:

- presentare o partecipare a più di un progetto regionale o nazionale, atteso che a norma del presente bando non sono ammessi progetti multiregionali. **La presentazione di più progetti regionali o nazionali comporta l'inammissibilità di tutti i progetti presentati sulla stessa tipologia;**
- presentare, in forma singola o associata, domande con richieste di contributo a valere sul progetto regionale per un importo superiore a **€ 1.000.000,00**;
- presentare, in forma singola o associata, un progetto regionale per un importo minimo di valore progettuale difforme a quanto indicato al *paragr.* 5.4 del presente bando.

I soggetti proponenti, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del decreto ministeriale, possono presentare o partecipare ad un solo progetto nazionale e ad un solo progetto regionale a condizione che le richieste di contributo, nell'ambito dell'esercizio finanziario 2025/2025, non superino l'importo complessivo di **€ 4.000.000,00** secondo quanto disposto alla lettera f), comma 1, art. 9 e comma 3 art. 13 del decreto ministeriale.

Ai sensi dell'art. 9 comma 2 del decreto ministeriale, i soggetti proponenti indicati alle lettere h), i), j) **sono esclusi** qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione abbia presentato richieste di contributo per l'intervento Promozione Paesi terzi per un importo complessivo superiore ad € 4.000.000,00.

Il soggetto proponente **DEVE** inoltre:

1. avere sede operativa nel territorio amministrativo della Regione Marche (cfr. *Definizioni*);
2. avere adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione, in termini di quantità, al fine di rispondere alla domanda del mercato a lungo termine, secondo i seguenti parametri (cfr. art. 3 comma 4 del decreto ministeriale, art. 6 comma 3 e 4 dell'avviso nazionale e DGR n. 852/2025):
 - i soggetti proponenti di cui alle lettere f), h), i), j) devono avere nella voce "*totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato*" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2024 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/ confezionato pari almeno a **37.500 litri**;
 - nel caso di soggetti proponenti di cui alle lettere h), i), j), ciascun soggetto partecipante produttore di vino deve avere nella voce "*totale di scarico del vino imbottigliato/confezionato*" estratto dalla giacenza alla chiusura del 31 luglio 2024 del registro dematerializzato un quantitativo di vino imbottigliato/confezionato superiore a **5.000 litri**;
3. avere presentato, nel caso di produttori di vino (lettera f), se dovuta, la dichiarazione di vendemmia e di produzione di cui agli artt. 31 e 33 del regolamento (UE) n. 2018/273 della Commissione 11/12/2017 ss.mm.ii. nelle ultime tre campagne vitivinicole (**2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025**), secondo la definizione di "**Produttore di vino**" (cfr. *Definizioni*);
4. avere accesso a sufficienti capacità tecniche per far fronte alle specifiche esigenze degli scambi con i Paesi terzi. Tale condizione è rispettata qualora il soggetto proponente o il soggetto incaricato dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, abbia realizzato, anche senza il sostegno di cui all'art. 45 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'art. 58 *paragr.* 1 lettera k) del regolamento (UE) 2021/2115, nel triennio precedente alla presentazione del progetto per l'esercizio finanziario 2025/2026, attività analoghe a quelle oggetto dello stesso progetto proposto (cfr. art. 6 comma 1 dell'avviso nazionale) e possiede adeguate capacità tecniche da documentare attraverso la presentazione del *curriculum* aziendale, di cui all'art. 9 comma 2 lettera e) dell'avviso nazionale e *paragr.* 6.1.3 punto 8 del presente bando;
 1. possedere sufficienti risorse finanziarie per garantire la realizzazione quanto più efficace possibile del progetto. Tale condizione è rispettata qualora per il soggetto proponente, o in alternativa, per ciascun

soggetto partecipante sussista e venga presentata idonea referenza bancaria (cfr. art. 9 comma 2 lettera b. dell'avviso nazionale), rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea e redatta conformemente all'**Allegato 3** all'avviso nazionale e **allegato 3** al presente bando come richiamata al *paragr.* 6.1.3 punto 3 del presente bando;

2. **NON** essere un'impresa in difficoltà (cfr. *Definizioni*). In caso di soggetti di cui alle lettere h), i), j), tale condizione deve sussistere per ciascun soggetto partecipante;
3. **NON** trovarsi in una o più di cause di esclusione di cui all'art. 9 del decreto ministeriale, come si seguito elencate:
 - a. soggetto diverso da quelli elencati al presente paragrafo;
 - b. soggetto che non possiede adeguata disponibilità dei prodotti oggetto di promozione di cui al presente paragrafo;
 - c. soggetto che non dispone di sufficiente capacità tecnica e finanziaria di cui al presente paragrafo;
 - d. soggetto che presenta progetti non conformi alle disposizioni di cui all'art. 5 del decreto ministeriale e al presente bando;
 - e. soggetto il cui progetto non raggiunge la sufficienza nella valutazione degli elementi di cui al *paragr.* 5.1.2 e *paragr.* 5.5.1 del presente bando⁴;
 - f. soggetto che presenta in forma singola o associata, nell'ambito dell'esercizio finanziario comunitario 2025/2026, richieste di contributo per un importo complessivo superiore ad € 4.000.000,00;
 - g. soggetto che presenta un progetto per un importo di contributo difforme a quanto indicato nel presente bando;
 - h. soggetto che presenta un progetto che contiene unicamente le azioni di cui alle lettere d) ed e) del *paragr.* 5.2.1 del presente bando;
 - i. soggetto che presenta un progetto per il quale la durata del contributo supera i tre anni in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo, a meno che non si tratti di attività volte al consolidamento del mercato per un ulteriore periodo di 3 anni non prorogabili.

I soggetti proponenti di cui al *paragr.* 5.1.1 lett. h), i), j) del presente bando, sono esclusi qualora al loro interno anche un solo soggetto partecipante al progetto di promozione si trovi nelle condizioni di cui alla lett. f. dell'elenco del presente punto;

4. In caso di adesione ai bandi emanati in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 04/04/2019 n. 3893 ss.mm.ii, **NON** essersi trovato, anche come soggetto partecipante, nel corso degli ultimi due esercizi finanziari comunitari in una delle seguenti fattispecie:
 - a. non aver sottoscritto il contratto con AGEA a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva⁵;
 - b. aver abbandonato in corso d'opera uno dei soggetti proponenti di cui alle lettere h), i), j) del presente paragrafo, salvo nei casi previsti dalla normativa vigente⁶;

⁴ Cfr. art. 8 del decreto ministeriale e art. 11 comma 6 dell'avviso nazionale.

⁵ Per i progetti finanziati presentati fino alla campagna 2022/2023. A norma del comma 4 dell'art. 14 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo 04/04/2019 n. 3893 ss.mm.ii (decreto ministeriale n. 3893/2019), Agea comunica alla Regione i nominativi dei beneficiari che, nonostante l'approvazione dei progetti, non hanno sottoscritto i relativi contratti nell'esercizio finanziario di pertinenza.

⁶ In questo caso la comunicazione di Agea è tempestiva come indicato dal comma 5 dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 3893/2019.

- c. aver presentato una rendicontazione ammissibile inferiore all'80% del costo complessivo del progetto⁷.

In deroga, l'esclusione non sussiste qualora il soggetto proponente dimostri una delle seguenti condizioni:

- le fattispecie sopra indicate (lettere a, b, c) sono state determinate dall'essere una impresa in difficoltà ai sensi della normativa europea vigente, ferma restando la condizione prevista al punto 6 del presente paragrafo, che deve sussistere al momento della presentazione della domanda;
 - le fattispecie sopra indicate (lettere a, b, c) sono dovute a cause di forza maggiore, come definite dalla normativa europea in materia;
5. in caso di adesione a bandi emanati in attuazione del decreto ministeriale ⁸, **NON** trovarsi in una delle fattispecie di cui all'art. 24-decies (*Sanzioni per la violazione delle regole in materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi*) commi 1 e 2:
- a. aver presentato una rendicontazione le cui spese ammissibili, a seguito dei controlli effettuati da AGEA, risultano inferiori al 50 % del valore del progetto approvato
 - b. aver presentato una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 50 % e inferiori al 75 % del valore del progetto approvato;
6. **NON** ricadere nelle condizioni di cui all'art. 69 comma 3 e 5 della legge 12 dicembre 2026 n. 238⁹.

5.1.2. Requisiti del progetto

Il progetto deve, pena l'esclusione:

- essere esclusivamente regionale (cfr. art. 5 comma 1 lett. b. del decreto ministeriale), come stabilito dalla DGR n. 852/2025;
- consistere in un insieme coerente di azioni, idonee al raggiungimento degli obiettivi prefissati e contenere per gli elementi obbligatori previsti al *paragr. 6.1.3* del presente bando;
- rispettare la normativa nazionale e comunitaria;
- avere ad oggetto la promozione delle produzioni della Regione Marche;
- avere a oggetto una o più attività nell'ambito delle azioni, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale come indicate al *paragr. 5.2.1* del presente bando;
- prevedere un messaggio di promozione e/o di informazione basato sulle qualità intrinseche del vino e conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o nei mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato;

⁷ Anche in questo caso la comunicazione di Agea è tempestiva (comma 6 dell'art. 14 del decreto ministeriale n. 3893/2019).

⁸ Per i progetti finanziati presentati a partire dalla campagna 2023/2024. Cfr. *paragr. 8* del presente bando.

⁹ Legge 12/12/2016, n. 238 *Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino*, articolo 69 (*Violazione in materia di potenziale vitivinicolo*).

3 - Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:

- a) tre anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è inferiore o eguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- b) due anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o eguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;
- c) un anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro, se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale della superficie concessa con l'autorizzazione.

[...]

5 - Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, sono applicate la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e l'esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni

- prevedere la promozione delle seguenti categorie di vini confezionati, di cui alla Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2 e all'allegato VII – Parte II del regolamento (UE) n. 1308/2013¹⁰:
 - a. vini a denominazione di origine protetta;
 - b. vini a indicazione geografica protetta;
 - c. vini spumanti di qualità;
 - d. vini spumanti di qualità aromatici;
 - e. vini con l'indicazione della varietà.

I progetti **NON** possono riguardare esclusivamente i vini con l'indicazione della varietà [lett. e)] e/o i vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità aromatici [lett. c), d) senza indicazione geografica]. Le caratteristiche dei vini elencati sono quelle previste dalla normativa europea e nazionale vigente alla data di pubblicazione dell'avviso nazionale.

- avere una durata annuale, secondo le seguenti tempistiche:
 - ✓ **a decorrere dal 16 ottobre 2025 al 15 ottobre 2026**, qualora i beneficiari **chiedono** in domanda di sostegno il pagamento anticipato dell'aiuto, pari al massimo all'80% del contributo subordinato alla costituzione di apposita cauzione;
 - ✓ **a decorrere dal 16 ottobre 2025 ed entro il 30 agosto dell'esercizio finanziario di pertinenza del contratto**, qualora i beneficiari **non chiedono** in domanda di sostegno il pagamento anticipato dell'aiuto.

Per quanto stabilito all'art. 7 comma 2 dell'avviso nazionale, ciascun progetto può prevedere azioni in uno o più Paesi terzi (come indicati all'**Allegato 17** all'avviso nazionale e **allegato 17** al presente bando) e, ciascun partecipante delle associazioni temporanee di impresa e di scopo, le reti di impresa tra produttori, i consorzi, le associazioni e le federazioni, di cui alle lettere h), i), J) del *paragr. 5.1.1.* del presente bando deve partecipare ad almeno una delle azioni previste in ogni Paese terzo cui il progetto regionale è rivolto. Nel caso di progetti destinati ad area geografica omogenea, i partecipanti delle associazioni temporanee di impresa e di scopo, le reti di impresa tra produttori, i consorzi, le associazioni e le federazioni, di cui alle lettere h), i), J) del *paragr. 5.1.1.* del presente bando, devono partecipare ad almeno una delle azioni previste nell'area omogenea nel suo complesso cui il progetto regionale è rivolto, in conformità a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 del decreto ministeriale.

NON sono ammissibili i progetti multiregionali di cui all'art. 5 comma 1 lettera c. del decreto ministeriale, come stabilito dalla DGR n. 852/2025.

NON sono ammissibili i progetti che contengono unicamente le azioni di cui alla lettera d) ed e) del successivo *paragr. 5.2.1* del presente bando.

5.2. Tipologia dell'intervento

5.2.1. Aiuto alla realizzazione di azioni di Promozione

Il contributo è concesso a progetti che possono avere a oggetto una o più attività nell'ambito delle seguenti azioni da attuare in uno o più Paesi terzi o mercati dei Paesi terzi:

- a) azioni in materia di relazioni pubbliche, promozione e pubblicità, che mettano in rilievo gli elevati standard dei prodotti dell'Unione, in particolare in termini di qualità, sicurezza alimentare o ambiente;
- b) partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza internazionale;

¹⁰ Art. 4 del decreto ministeriale.

- c) campagne di informazione, in particolare sui sistemi delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e della produzione biologica vigenti nell'Unione;
- d) studi di mercati nuovi o esistenti, necessari all'ampliamento e al consolidamento degli sbocchi di mercato;
- e) studi per valutare i risultati delle attività di informazione e promozione.

Per attività si intendono le singole iniziative attuate nell'ambito delle azioni ammissibili, come sopra elencate.

Il sostegno a ciascuna operazione di informazione e di promozione non supera i tre anni, periodo considerato a decorrere dalla campagna 2023/2024, per un dato beneficiario in un determinato Paese terzo o mercato di un Paese terzo.

5.3. Spese ammissibili e non ammissibili, Monopoli di Stato ed esposizione preferenziale

Le spese ammissibili e le spese non ammissibili sono indicate nell'**Allegato 10** all'avviso nazionale come recepite nell'**allegato 10** del presente bando e di seguito richiamate.

Le modalità relative alla realizzazione di specifiche attività promozionali, tra cui le esposizioni preferenziali ed altre fattispecie, tengono conto della regolamentazione specifica nei Paesi terzi con monopoli di Stato e delle condizioni per la realizzazione di attività promozionali previste negli altri Paesi terzi, la cui disciplina è riportata nel predetto **Allegato 10** all'avviso nazionale e **allegato 10** del presente bando.

5.3.1. Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili al sostegno le spese sostenute dai beneficiari a decorrere dal **16 ottobre 2025**, esclusivamente per i soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, anche prima della stipula del contratto con AGEA ¹¹.

In conformità all'**Allegato 10** all'avviso nazionale, come riportato all'**allegato 10** al presente bando, sono ammissibili le spese direttamente correlate alla realizzazione delle attività progettuali nell'ambito delle azioni elencate all'art. 7 del decreto ministeriale e *paragr.* 5.2.1 del presente bando.

Con riferimento a quanto sopra e specificatamente al *paragr.* 5.2.1 del presente bando, si precisa che:

- le **spese riguardanti le azioni di cui alle lettere d) ed e)** sono consentite solo se abbinate, in ciascun Paese terzo, a spese per almeno una delle azioni di cui alle lettere a), b), c);
- le **spese riguardanti l'azione di cui alla lettera d)**, non possono superare il **3%** dell'importo del progetto presentato nell'ambito del Paese terzo cui si riferisce lo studio;
- le **spese riguardanti l'azione di cui alla lettera e)**, non possono superare il **3%** dell'importo del progetto presentato nell'ambito del Paese terzo cui si riferisce lo studio.

Di seguito si riportano le condizioni di ammissibilità, specifiche per determinati categorie di spese e per talune attività da realizzare nell'ambito delle azioni di cui all'art. 7 del decreto ministeriale e *paragr.* 5.2.1 del presente bando.

Spese amministrative e spese collegate ad attività di direzione tecnica

Sono ammissibili sulla base di un importo forfettario, nel limite massimo del **4%** del totale del valore del progetto, **spese amministrative, in capo al soggetto proponente**, legate alla preparazione, all'attuazione o al *follow-up* della specifica operazione finanziata o della relativa azione. Sono consentite **spese collegate ad attività di direzione tecnica e di coordinamento organizzativo del progetto**. Il proponente può prevedere di dare mandato ad uno o più soggetti terzi per tale attività, che deve essere connessa con la realizzazione del programma di promozione.

¹¹ Decreto ministeriale, art. 8 comma 4.

Tali spese, non possono superare il 5% dell'importo complessivo del progetto presentato. Qualora il soggetto proponente intenda avvalersi di un soggetto che realizzi attività di coordinamento dell'esecuzione del progetto non può presentare anche le spese amministrative in capo al soggetto proponente.

Spese per trasferte, vitto, alloggio e trasporti

Sono consentite **spese relative a trasferte, vitto, alloggio e trasporti** sostenute da soggetti incaricati dal beneficiario, solo se finalizzate alla partecipazione ad attività promozionali proposte, di cui alle azioni a), b) e c).

Tali spese, devono essere riferite a servizi fruiti nell'arco temporale di realizzazione dell'attività promozionale, incluso il giorno prima e il giorno dopo l'evento. Si precisa che, nel caso di viaggi che abbiano una durata superiore ad un giorno per il raggiungimento della destinazione dall'Italia verso il Paese terzo e viceversa, quanto sopra è da considerarsi esteso fino al momento dell'arrivo alla destinazione finale. In ogni caso, dette spese non possono comunque superare i valori massimali di seguito riportati:

- vitto, massimo € 60,00 giornalieri per persona;
- alloggio, massimo € 180,00 giornalieri per persona;
- trasporto locale, limitatamente alle spese di viaggio verso l'aeroporto del Paese terzo o all'interno del paese terzo in treno, autobus a lunga percorrenza, taxi o auto (noleggio + carburante), massimo € 30,00 giornalieri per persona. I rimborsi chilometrici, in caso di utilizzo di proprio mezzo per gli spostamenti, non sono ammissibili.

Spese per attività di pubbliche relazioni

Sono consentite, nell'ambito dell'azione di cui alle lettere a), b) e c) **spese collegate ad attività di pubbliche relazioni**. Tali spese non possono superare il 10% del costo dell'azione di riferimento in un determinato Paese terzo.

Spese per materiale promozionale pubblicitario

Il materiale promozionale e pubblicitario e tutti i documenti destinati al pubblico devono recare sempre e in forma ben visibile l'emblema dell'Unione, il logo del Ministero e la seguente dicitura "**CAMPAGNA FINANZIATA AI SENSI DEL REG. UE N. 2021/2115**".

Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato.

Sono ammissibili unicamente le spese di realizzazione del materiale promozionale e pubblicitario che promuove il vino con l'indicazione delle denominazioni del progetto, del beneficiario e del suo territorio.

Sono consentite le spese di spedizione dei prodotti oggetto di promozione e dei materiali promozionali nel Paese Terzo.

Il materiale promozionale di norma è redatto nella lingua del Paese Terzo di destinazione. Al fine di garantire l'imputabilità delle spese all'operazione nel Paese Terzo, le spese per materiali promozionali redatti in italiano o altre lingue dell'Unione sono consentite se è dimostrata la pertinenza con l'azione promozionale da realizzare nel Paese Terzo e a condizione che siano destinati esclusivamente al Paese Terzo e non distribuiti sul territorio del mercato comune.

Pubblicità nei media (TV/radio/cartelloni pubblicitari/stampa), compresa la pubblicità online

Sono ammissibili i costi per l'acquisto di spazi pubblicitari, inclusi i servizi per la progettazione e produzione dei materiali pubblicitari.

Pubblicità nei media (internet/social network)

Sono ammissibili i costi per i servizi per la comunicazione attraverso *internet* e *social network*, inclusi la comunicazione per il tramite dei canali *social* di *influencer*, a condizione che la comunicazione sia effettivamente mirata e rivolta ai Paesi target. La creazione, aggiornamento dei siti web aziendali, delle

piattaforme e-commerce e tutti gli sviluppi non correlati ad un messaggio promozionale in un Paese Terzo non rappresentano costi ammissibili.

Relazioni con la stampa

Sono ammissibili le spese per produzione e la diffusione di comunicati stampa e *file* stampa, l'organizzazione di conferenze stampa, la fornitura e la produzione di cartelle stampa.

Spese nei Paesi terzi con monopolio di Stato

Nei Paesi terzi nei quali la distribuzione dei vini è gestita da Monopoli di Stato, sono ammissibili le spese per le quote promozionali da riconoscere al rappresentante a condizione che siano fatturate direttamente dal rappresentante stesso, nonché altre spese promozionali, se documentate e tracciabili.

Spese per la partecipazione di personaggi pubblici alle azioni promozionali

Sono ammissibili, nell'ambito delle azioni promozionali, i costi per la partecipazione di personaggi pubblici (quali cuochi, enologi, sommelier, attori, influencer, giornalisti gastronomici, o altre figure riconosciute nel mondo del vino, della cucina o della comunicazione) a condizione che la prestazione sia direttamente legata a un'azione promozionale (es. degustazione, animazione evento, testimonianza, presenza a una campagna *social* o *media*).

Spese sostenute in Italia

In deroga al principio generale, secondo il quale sono ammissibili i costi sostenuti nei Paesi extra UE target, sono consentite le spese sostenute in Italia solo se strettamente funzionali alla realizzazione di azioni promozionali nel Paese terzo e direttamente imputabili alle attività promozionali da realizzare, quali:

- *incoming*
- traduzione di materiali promozionali destinati al Paese target;
- traduzione di materiale pubblicitario (es. video, *brochure*, *banner*);
- organizzazione logistica o tecnica legata a eventi promozionali esterni.

Spese per i prodotti per degustazione

Le spese legate alla fornitura gratuita di campioni di vino nell'ambito delle azioni promozionali sono ammissibili, limitatamente a quantità coerenti con la portata dell'evento ed esclusivamente per le seguenti voci di costo: imballaggio, spedizione, spese doganali, trasporto.

Spese per *incoming*

Sono consentite le spese per i partner dei Paesi terzi importatori, *buyer*, stampa, *opinion leader*, *brand ambassador*, *sommelier*, ...) che vengono in Italia visitare aziende vitivinicole, limitatamente alle seguenti voci di costo:

- spese di viaggio dal Paese terzo;
- spese di vitto, alloggio e trasporto locale (limitatamente agli spostamenti da e verso l'aeroporto italiano o del Paese terzo), nonché di visita guidata in azienda;
- spese di *catering* e ospitalità;
- spese per degustazioni;
- spese per interpretariato, *sommelier*, *hostess*;
- spostamenti *in loco* (autonoleggio).

Gli incontri con gli operatori sono ammissibili solo se realizzati nel territorio regionale ove è ubicata la cantina di produzione dei vini oggetto di promozione.

Spese per *expertise*

Sono consentite le spese per consulenti terzi e qualificati, estranei alle organizzazioni beneficiarie e ad ogni loro partecipante.

Spese per esposizioni preferenziali

Sono consentite spese per esposizioni preferenziali presso i punti vendita e presso i canali GDO e Ho.Re.Ca. - consistente nell'esposizione dei prodotti oggetto di promozione in posizioni particolarmente visibili (trattasi, ad esempio, delle operazioni denominate: "fuori scaffale", "fuori banco", "testata di gondola", "isola" o "box pallet", "evidenziazione a scaffale", "ampliamento spazio").

Non rientrano tra le spese consentite quelle relative ad iniziative a carattere commerciale, per le quali non risulta chiaramente indicato il riferimento alla campagna promozionale.

Ove necessario sulla base delle prescrizioni imposte nei Paesi con Monopolio di Stato, possono rientrare nella categoria anche le esposizioni "a scaffale", purché sia presente il riferimento alla campagna promozionale.

5.3.2. Spese non ammissibili

In conformità all'**Allegato 10** all'avviso nazionale, come riportato **all'allegato 10** al presente bando, **NON** sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- spese non connesse direttamente alla realizzazione del progetto;
- spese di personale del beneficiario;
- spese relative ad attività realizzate prima del 16 ottobre 2025 e prima dell'emanazione delle graduatorie da parte delle Autorità competenti. Resta inteso, che sono considerate ammissibili le spese sostenute prima del 16 ottobre se relative ad attività da realizzare successivamente a tale data;
- spese relative ad attività realizzate dopo il 15 ottobre 2026, in caso di domande di sostegno con richiesta di anticipo;
- spese relative ad attività realizzate dopo il 30 agosto 2026, in caso di domande di sostegno senza richiesta di anticipo;
- spese sostenute per la presentazione del progetto;
- spese relative all'acquisizione di mezzi strumentali;
- spese per la realizzazione di investimenti di tipo strutturale (come, ad esempio, spese per la realizzazione, l'aggiornamento e la manutenzione di siti *internet* dei soggetti partecipanti; spese per la realizzazione di siti *e-commerce* o spese per lo sviluppo della loro immagine coordinata aziendale come, ad esempio, il *restyling* del logo aziendale oppure lo sviluppo di una *Brand Identity*, etc.)
- spese per emissione di garanzia di cui all'art. 13, comma 2, del decreto ministeriale;
- spese per l'imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo nel caso in cui tale spesa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente. Ai fini dell'eventuale rimborso, il beneficiario deve dimostrare che l'importo pagato non è stato recuperato ed è iscritto come onere nei conti del beneficiario;
- spese per l'acquisto dei prodotti oggetto di promozione inclusa autofattura di prodotti propri aziendali, fatta eccezione per le spese per la personalizzazione di prodotti aziendali.

Non sono ammissibili le spese relative al materiale informativo non conforme (cfr. art. 17 del decreto ministeriale e art. 21 dell'avviso nazionale) a seguito di verifica ex post da AGEA in coerenza con le indicazioni previste dalle linee guida di cui all'art. 14 comma 2 del decreto ministeriale (cfr. *paragr. 7* del presente bando).

5.3.3. Conguità della spesa

La metodologia per la verifica della congruità, coerentemente con la normativa dell'Unione e nazionale di riferimento, è basata sull'integrazione dei seguenti sistemi di valutazione:

- utilizzo dei costi di riferimento;
- raffronto tra diverse offerte;
- ricorso a prezzi ufficiali;
- valutazione del Comitato di valutazione (**Comitato**, cfr. *Definizioni*).

L'**Allegato 18** "*Manuale dei Costi di riferimento*" all'avviso nazionale, e **allegato 18** al presente bando, riporta il dettaglio delle voci di costo, relative ai Paesi terzi **USA, CANADA, REGNO UNITO, SVIZZERA e CINA**, per le quali è previsto un costo massimo di riferimento.

Per le suddette voci di spesa il soggetto proponente deve comunque allegare alla domanda di contributo un preventivo, reso da un fornitore indipendente rispetto al beneficiario, contenente informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione.

L'importo da utilizzare per la compilazione del progetto dovrà essere quello inferiore tra il costo di riferimento e il preventivo.

Il soggetto proponente, in casi particolari, può dimostrare che, pur in presenza di costi di riferimento, per una determinata attività i medesimi non risultino rappresentativi (a titolo esemplificativo, per la realizzazione di una iniziativa di alto livello o in caso di *location per target* specifici ecc.). In tali casi, è ammessa la presentazione di tre preventivi, o di un preventivo in caso di assenza di concorrenza. Il proponente presenta altresì una relazione comprovante il carattere particolare dell'attività prevista.

I costi di riferimento disponibili per i Paesi terzi **USA, CANADA, REGNO UNITO, SVIZZERA e CINA** per le voci di spesa sono esclusivamente quelli individuati **nell'Allegato 18** all'avviso nazionale e **allegato 18** al presente bando.

Per le rimanenti voci di costo e per i Paesi terzi non oggetto di elaborazione di costi di riferimento, il soggetto proponente deve allegare alla domanda di contributo tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione.

Nel caso in cui, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente da quello economicamente più vantaggioso, il soggetto proponente deve fornire una relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta.

Nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, il soggetto proponente deve fornire una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. nella quale attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti previsti.

Tali documenti devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese.

In deroga a quanto sopra disciplinato non sono richiesti preventivi per le seguenti voci di spesa:

- **Spese di viaggio verso l'aeroporto del Paese terzo o dell'Italia** in treno, autobus a lunga percorrenza, taxi o auto (noleggio + carburante) esclusi i costi chilometrici e spese per gli spostamenti all'interno del Paese terzo (taxi, metropolitana, autobus locali). Per queste spese, si dovrà tener conto solo della classe più economica disponibile. In fase di presentazione del progetto i costi dovranno essere imputati nel limite di € 30,00 giornalieri per persona.

- **Spese per voli aerei:** in luogo dei tre preventivi è consentita la possibilità di produrre la quotazione risultante da un motore di ricerca per simulare l'acquisto dei biglietti; ove non disponibile, dovrà essere presentato un preventivo di spesa.
- **Spese di vitto e alloggio:** qualsiasi tipo di sistemazione per la quale viene emessa una fattura. In fase di presentazione del progetto i costi dovranno essere imputati nel limite di:
 - o vitto, massimo € 60,00 giornalieri per persona
 - o alloggio, massimo € 180,00 giornalieri per persona

Resta inteso, che in fase di rendicontazione dovranno essere prodotti i giustificativi di spesa e di pagamento e che il contributo verrà riconosciuto sulla base della spesa effettivamente sostenuta, nel limite degli importi massimi su indicati.

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

1. Per i soggetti proponenti produttori di vino, di cui alla lettera f) del *paragr. 5.1.1* del presente bando:

- a) **se appartenenti nella categoria delle medie e grandi imprese**, il contributo massimo richiedibile è pari al **5%** del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto;
- b) **se appartenenti alla categoria di micro e piccole imprese**, il contributo massimo richiedibile è pari al **10%** del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

Il soggetto proponente, nei casi a) e b), è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto, di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale compatibili con il presente bando, per l'esercizio finanziario 2025/2026.

2. Per i soggetti proponenti associazioni temporanee di impresa e di scopo - costituenti o costituite - consorzi, associazioni, federazioni e società cooperative e per le reti di impresa, di cui alle lettere h), i), j) del *paragr. 5.1.1* del presente bando:

- c) **se appartenente alla categoria delle medie e grandi imprese**, il contributo massimo richiedibile è pari al **5%** del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto;
- d) **se appartenente alla categoria di micro e piccole imprese**, il contributo massimo richiedibile è pari al **10%** del valore del fatturato globale riportato nell'ultimo bilancio oppure in altro documento da cui esso possa essere desunto.

Qualora i soggetti di cui sopra non abbiano un proprio fatturato, lo stesso si intende riferito a ciascun soggetto partecipante produttore di vino.

Ciascun soggetto partecipante, nei casi c) e d), è tenuto al rispetto del limite di contributo massimo richiedibile sopra indicato per ciascuna delle domande di contributo che presenta a valere su tutte le tipologie di progetto, di cui al comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale compatibili con il presente bando, per l'esercizio finanziario 2025/2026.

5.4.1. Entità dell'aiuto

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del decreto ministeriale, l'importo del contributo a valere sui fondi dell'Unione è pari, al massimo, al **50%** delle spese sostenute per realizzare il progetto.

Nell'ambito dell'esercizio finanziario 2025/2026, per ciascuna domanda relativa a progetto regionale a valere sul presente bando, **il contributo massimo richiedibile non può superare € 1.000.000,00**, a prescindere dall'importo totale del progetto presentato.

Non è consentita la cumulabilità con altri aiuti pubblici.

Per i progetti regionali presentati a valere sul presente bando, nell'ambito dell'esercizio finanziario 2025/2026, l'importo minimo per progetto regionale (valore progettuale minimo dell'investimento), considerando il totale delle spese programmate, non è inferiore ad € 100.000,00.

Non sono previsti limiti minimi di spesa per soggetto partecipante, posto che, nel complesso, il progetto raggiunga comunque i limiti di spesa sopra previsti.

Il contributo richiesto annualmente da un soggetto, in forma singola o associata, per i progetti di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) del decreto ministeriale non supera i quattro milioni di euro.

5.5. Selezione delle domande di sostegno

5.5.1. Criteri di valutazione

La selezione dei progetti regionali avviene sulla base di quanto disposto dall'art. 8 del decreto ministeriale, secondo i criteri di valutazione indicati nell'**Allegato 11** all'avviso nazionale, richiamati **nell'allegato 11** al presente bando, e di seguito riportati.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

CRITERI DI VALUTAZIONE		SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE		PUNTI					PUNTI MAX	
				ECCELLENTE	BUONO	SUFFICIENTE	MEDIOCRE	INSUFFICIENTE		PUNTI MAX
A	Livello di analisi e comprensione del contesto	A.1	Conoscenza del contesto del Paese terzo/dei Paesi terzi e del mercato bersaglio in relazione ai prodotti oggetto di promozione	10	8	6	4	0	10	10
B	Coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma	B.1	Grado di coerenza delle azioni progettuali proposte con gli obiettivi del Programma	10	8	6	4	0	10	20
		B.2	Grado di coerenza del cronoprogramma delle azioni progettuali con gli obiettivi del Programma	10	8	6	4	0	10	
C	Qualità delle azioni proposte	C.1	Chiarezza espositiva e completezza delle azioni proposte	10	8	6	4	0	10	20
		C.2	Esaustività e concretezza delle azioni proposte	10	8	6	4	0	10	
D	Idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità	D.1	Completezza ed esaustività nella rappresentazione delle azioni volte all'aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità	20	16	12	8	0	20	20
E	Coerenza del piano finanziario rispetto al progetto	E.1	Coerenza del piano finanziario rispetto agli interventi proposti e agli obiettivi progettuali	20	16	12	8	0	20	20
F	Impatto sul mercato	F.1	Numero medio di azioni previste dal progetto di promozione	10	8	6	4	N/A (non applicabile)	10	10
TOTALE										100

Il Comitato procede alla valutazione dei progetti regionali presentati a valere sul presente bando sulla base dei seguenti criteri motivazionali.

A.1 - Conoscenza del contesto del Paese terzo/dei Paesi terzi e del mercato bersaglio in relazione ai prodotti oggetto di promozione

Saranno valutati: (i) il grado di dettaglio, completezza e approfondimento della descrizione del contesto socio-economico del Paese terzo o del mercato del Paese terzo e delle caratteristiche della domanda dei prodotti oggetto della promozione; (ii) la chiara identificazione delle informazioni necessarie per la comprensione del contesto in termini di produzione, importazione, consumi e, se pertinente, di contesto normativo/doganale; (iii) la qualità dell'analisi SWOT del mercato bersaglio in relazione ai prodotti oggetto di promozione.

- Eccellente: conoscenza ampiamente approfondita e dettagliata del contesto e del mercato
- Buono: buona conoscenza e buon grado di dettaglio del contesto e del mercato
- Sufficiente: sufficiente conoscenza del contesto e del mercato
- Mediocre: conoscenza del contesto e del mercato fortemente limitata
- Insufficiente: conoscenza del contesto e del mercato non sufficiente

B.1 - Grado di coerenza delle azioni progettuali proposte con gli obiettivi del Programma

Sarà valutata la coerenza e la significatività delle azioni previste rispetto al contesto nel quale si colloca il progetto e la rispondenza delle azioni alla strategia proposta, sia con riferimento agli obiettivi specifici per ciascun Paese Terzo sia per fronteggiare i punti di debolezza espressi nell'analisi SWOT. Saranno osservati e valutati i rimandi e le connessioni che la proposta progettuale esprime nei confronti delle caratteristiche dell'ambiente esterno e dei potenziali destinatari delle azioni.

- Eccellente: la proposta progettuale è pienamente coerente con gli obiettivi fissati
- Buono: la proposta progettuale è coerente con gli obiettivi fissati
- Sufficiente: la proposta progettuale è parzialmente coerente con gli obiettivi fissati
- Mediocre: la proposta progettuale presenta limiti considerevoli circa la coerenza con gli obiettivi fissati
- Insufficiente: la proposta progettuale non appare coerente con gli obiettivi fissati

B.2 - Grado di coerenza del cronoprogramma delle azioni progettuali con gli obiettivi del Programma

Sarà valutata la coerenza temporale delle azioni progettuali sulla base dell'adeguatezza della relativa durata rispetto al raggiungimento degli obiettivi.

- Eccellente: la proposta progettuale è pienamente coerente con gli obiettivi fissati
- Buono: la proposta progettuale è coerente con gli obiettivi fissati
- Sufficiente: la proposta progettuale è parzialmente coerente con gli obiettivi fissati
- Mediocre: la proposta progettuale presenta limiti considerevoli circa la coerenza con gli obiettivi fissati
- Insufficiente: la proposta progettuale non appare coerente con gli obiettivi fissati

C.1 - Chiarezza espositiva e completezza delle azioni proposte

Sarà valutata la qualità delle azioni proposte, con particolare riferimento all'approccio metodologico e ai contenuti degli interventi proposti.

- Eccellente: la proposta progettuale è estremamente chiara e completa
- Buono: la proposta progettuale è chiara e completa
- Sufficiente: la proposta progettuale è parzialmente chiara e completa
- Mediocre: la proposta progettuale risulta spesso non completa e poco chiara
- Insufficiente: la proposta progettuale non appare chiara e completa

C.2 - Esaustività e concretezza delle azioni proposte

Sarà valutata l'efficacia, la concretezza, la funzionalità e la contestualizzazione delle azioni proposte, considerando la capacità previsionale e progettuale nonché il livello di dettaglio e l'eshaustività della trattazione.

- Eccellente: la proposta progettuale è estremamente concreta ed esaustiva
- Buono: la proposta progettuale è concreta ed esaustiva
- Sufficiente: la proposta progettuale è parzialmente concreta ed esaustiva
- Mediocre: la proposta progettuale non appare in gran parte concreta ed esaustiva
- Insufficiente: la proposta progettuale non appare concreta ed esaustiva

D.1 - Completezza ed esaustività nella rappresentazione delle azioni volte all'aumento dell'idoneità dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità

Sarà valutata l'idoneità delle azioni a contribuire all'implementazione e allo sviluppo della domanda dei prodotti nei mercati dei Paesi terzi interessati, ovvero l'idoneità delle azioni a diffondere la conoscenza dei regimi di qualità relativi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alla produzione biologica vigenti nell'UE nei mercati dei Paesi terzi interessati.

- Eccellente: la proposta progettuale è ampiamente esaustiva e completa
- Buono: la proposta progettuale è esaustiva e completa
- Sufficiente: la proposta progettuale è parzialmente esaustiva e completa
- Mediocre: la proposta progettuale non appare in gran parte esaustiva e completa
- Insufficiente: la proposta progettuale non appare esaustiva e completa

E.1 Coerenza del piano finanziario rispetto agli interventi proposti e agli obiettivi progettuali

Sarà valutata la coerenza del piano finanziario proposto sia con riferimento al rapporto tra significatività degli interventi e allocazione delle risorse ad essi destinate, che al perseguimento degli obiettivi progettuali e alle misure adottate al fine di minimizzare i costi e massimizzare gli effetti/impatti del programma, tenendo conto delle specificità dei mercati di destinazione delle misure e delle caratteristiche degli stessi.

- Eccellente: il piano finanziario è pienamente coerente con gli interventi proposti e gli obiettivi fissati
- Buono: il piano finanziario è coerente con gli interventi proposti e gli obiettivi fissati
- Sufficiente: il piano finanziario è parzialmente coerente con gli interventi proposti e gli obiettivi fissati
- Mediocre: il piano finanziario risulta in gran parte non coerente con gli interventi proposti e gli obiettivi fissati
- Insufficiente: la proposta finanziario non appare coerente con gli interventi proposti e gli obiettivi fissati

F.1 - Numero medio di azioni interessate dal progetto di promozione

Sarà valutato il numero medio di azioni proposte nei Paesi terzi interessati dal progetto di promozione:

- Eccellente: il progetto interessa mediamente azioni ≥ 4 ; per Paese terzo
- Buono: il progetto interessa mediamente azioni ≥ 3 ; < 4 per Paese terzo
- Sufficiente: il progetto interessa mediamente azioni ≥ 2 ; < 3 ; per Paese terzo
- Mediocre: il progetto interessa mediamente meno di 2 azioni
- Insufficiente: N/A (non applicabile)

5.5.2. Criteri di priorità

A parità di punteggio ottenuto all'esito della valutazione di cui al *paragr.* 5.5.1 del presente bando, si terrà conto dei seguenti **criteri di priorità**, secondo quanto stabilito nell'**Allegato 12** all'avviso nazionale e richiamati **all'allegato 12** al presente bando:

a) IL SOGGETTO PROPONENTE È NUOVO BENEFICIARIO – (PUNTI 20)

Per nuovo beneficiario si intende uno dei soggetti indicati al precedente *paragr.* 5.1.1 del presente bando che non ha beneficiato del dell'aiuto sulla Misura Promozione a partire dal periodo di programmazione 2014-2020.

Nel caso di soggetti proponenti di cui al *paragr.* 5.1.1, lettere a), b), c), d,) h), i), j), il requisito deve essere posseduto da tutti da tutti i partecipanti al soggetto proponente.

Tipologia	Punti
Nuovo beneficiario	20

b) IL PROGETTO È RIVOLTO AD UN NUOVO PAESE TERZO O A UN NUOVO MERCATO DEL PAESE TERZO – (PUNTI 20)

Tipologia	Punti
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 15%	3
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 30%	6
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 50%	9
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo, superiore al 70%	12
100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un nuovo Paese terzo o a un nuovo mercato del Paese terzo	20

Qualora il soggetto proponente presenti un progetto destinato a taluni Mercati dei Paesi terzi, il punteggio di priorità NON viene attribuito se il richiedente ha realizzato nel Paese terzo in cui ricade il Mercato del Paese terzo, a partire dal periodo programmazione 2014/2020, attività di comunicazione diffuse su mezzi di comunicazione nazionali o comunque diffusi oltre il mercato del Paese terzo di riferimento.

c) IL SOGGETTO PROPONENTE RICHIEDE UNA PERCENTUALE DI CONTRIBUZIONE PUBBLICA INFERIORE AL 50% - (PUNTI 15)

Tipologia	Punti
Contribuzione pubblica inferiore o uguale al 49%	1
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 48% e superiore al 47%	2
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 47% e superiore al 46%	3
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 46% e superiore al 45%	5
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 45% e superiore al 44%	7
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 44% e superiore al 43%	9
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 43% e superiore al 42%	11
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 42% e superiore al 41%	13
Contribuzione pubblica compresa tra un valore uguale o inferiore al 41 e superiore al 40%	14
Contribuzione pubblica o uguale inferiore al 40%	15

d) IL SOGGETTO PROPONENTE È UN CONSORZIO DI TUTELA, RICONOSCIUTO AI SENSI DELL'ART. 41 DELLA LEGGE 12 DICEMBRE 2016, N. 238 O UNA FEDERAZIONE O UN'ASSOCIAZIONE DI CONSORZI DI TUTELA – (PUNTI 10)

Tipologia	Punti
Il soggetto proponente è un consorzio di tutela, riconosciuto ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lettera e) <i>paragr.</i> 5.1.1.	5

Tipologia	Punti
Il soggetto proponente è una Federazione o un'associazione di consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della legge n. 238/2016, che partecipa esclusivamente come soggetto proponente di cui alla lettera e) <i>paragr. 5.1.1.</i>	10

e) IL PROGETTO È RIVOLTO AD UN MERCATO EMERGENTE (come elencato nella colonna D dell'Allegato 17 all'avviso nazionale e allegato 17 al presente bando) (cfr. Definizioni) – (PUNTI 15)

Tipologia	Punti
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 15%	3
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 30%	5
Percentuale dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente, superiore al 60%	10
100% dell'importo complessivo del progetto, destinata alla realizzazione di azioni rivolte ad un mercato emergente	15

f) IL PROGETTO RIGUARDA ESCLUSIVAMENTE VINI A DENOMINAZIONE D'ORIGINE PROTETTA E/O AD INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA – (PUNTI 10)

Tipologia	Punti
Progetto riguarda esclusivamente vini a DOP e/o ad IGP	10

g) IL SOGGETTO PROPONENTE PRODUCE E COMMERCIALIZZA PREVALENTEMENTE VINI PROVENIENTI DA UVE DI PROPRIA PRODUZIONE O DI PROPRI ASSOCIATI – (PUNTI 2)

Tipologia	Punti
Il soggetto proponente ha un valore dell'indice G pari o superiore al 75% ed inferiore al 90%	1
Il soggetto proponente ha un valore dell'Indice G pari o superiore al 90%	2

Il punteggio viene attribuito al soggetto proponente sulla base del seguente indice G, espresso in termini percentuali.

Indice G = (Uve proprie + Uve dei propri associati) * K / vino imbottigliato-confezionato scaricato

Dove:

➤ K è uguale a 0,8

➤ le "Uve proprie" si calcolano:

A. se il soggetto proponente o partecipante è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2023/2024, sommando i dati riportati nella colonna E del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato 6** all'avviso nazionale e **allegato 6** al presente bando, desunti dal Quadro C di ogni dichiarazione.

B. se il soggetto proponente o partecipante non è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, sommando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti, i dati dichiarati nella colonna O del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato 6** all'avviso nazionale e **allegato 6** al presente bando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.

➤ le "Uve dei propri associati" si calcolano:

- se il soggetto proponente o partecipante è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia 2023/2024, sommando i dati riportati nelle colonne F e H del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato 6**

all'avviso nazionale e **allegato 6** al presente bando, desunti dall'allegato "Uva ricevuta-Riepilogo Uve Ricevute" delle dichiarazioni presentate da ciascuno dei soggetti proponenti/partecipanti;

- se il soggetto proponente o partecipante non è tenuto alla presentazione delle dichiarazioni di vendemmia, sommando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti, i dati dichiarati nella colonna O del foglio "Dati produttivi" **dell'Allegato 6** all'avviso nazionale e **allegato 6** al presente bando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante.

➤ Il "Vino imbottigliato/confezionato scaricato" si calcola sommando, per ciascuno degli stabilimenti produttivi coinvolti, i dati riportati nella colonna Q del foglio "Dati produttivi" dell'**Allegato 6** all'avviso nazionale e **allegato 6** al presente bando (relativi al valore del totale di "Scarico del Vino Imbottigliato/Confezionato" estratto dalla Giacenza alla chiusura del 31 luglio 2024 del Registro dematerializzato) del vino del vino oggetto di promozione, per il soggetto proponente e per ogni soggetto partecipante).

Non viene attribuito alcun punteggio se il soggetto proponente presenta un valore dell'indice G inferiore al 75%.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, è necessario compilare i fogli "Dichiarazione", "Dati produttivi" e il foglio "Conferimenti soci", se pertinente dell'**Allegato 6** all'avviso nazionale e **allegato 6** al presente bando (cfr. *paragr. 6.1.3*).

h) IL SOGGETTO PROPONENTE PRESENTA UNA FORTE COMPONENTE AGGREGATIVA DI PICCOLE E/O MICRO IMPRESE (cfr. Definizioni) (PUNTI 8)

Tipologia	Punti
il soggetto proponente ha al suo interno un numero di " piccole e/o micro imprese " pari o superiore a 1/3* del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono	3
il soggetto proponente ha al suo interno un numero di " piccole e/o micro imprese " pari o superiore a 1/2* del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono	6
il soggetto proponente ha al suo interno un numero di " piccole e/o micro imprese " pari o superiore a 2/3* del numero totale dei soggetti partecipanti che lo compongono	8

(*) Il punteggio viene attribuito con arrotondamento per eccesso al secondo decimale.

5.5.3.Modalità di formazione della graduatoria

E' prevista la formazione di una graduatoria regionale che verrà redatta secondo le seguenti modalità:

- ai progetti si attribuiranno i punteggi previsti per ciascun criterio di valutazione di cui al *paragr. 5.5.1* del presente bando;
- in caso di parità del punteggio di valutazione, si procede all'attribuzione dei punteggi di priorità di cui al *paragr. 5.5.2* del presente bando;
- in caso di ulteriore parità di punteggio si procede mediante sorteggio pubblico.

Le domande verranno finanziate, in ordine decrescente di punteggio, fino alla concorrenza della dotazione finanziaria associata al bando sulla base della graduatoria.

È possibile disporre lo scorrimento nelle posizioni in graduatoria qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del soggetto proponente collocato ultimo in graduatoria e questi,

entro sette giorni dalla pubblicazione della graduatoria, non accetti di realizzare l'intero progetto per il contributo concesso.

6. Fase di ammissibilità

Il procedimento istruttorio di ammissibilità delle domande di sostegno si conclude il **26 settembre 2025** con l'invio, al Ministero e ad AGEA, della graduatoria provvisoria dei progetti regionali ammissibili a contributo, salvo successivo termine disposto dal Ministero.

6.1. Presentazione della domanda di sostegno

In attuazione di quanto stabilito al comma 2 art. 5 del decreto ministeriale e art. 9 comma 4 dell'avviso nazionale, il medesimo soggetto proponente può presentare o partecipare ad un solo progetto regionale, **pena l'inammissibilità di tutti i progetti regionali presentati.**

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

L'istanza, indirizzata alla Regione Marche deve essere **presentata esclusivamente su SIAR** tramite accesso al seguente indirizzo: <http://siar.regione.marche.it> mediante:

- **caricamento su SIAR** dei dati previsti dal modello di domanda, predisposta in conformità all'**Allegato 1** all'avviso nazionale e **allegato 1** al presente bando;
- **caricamento su SIAR** degli allegati;
- **sottoscrizione** della domanda da parte del richiedente in forma digitale mediante dispositivo per la firma digitale qualificata, rilasciata da apposito soggetto certificatore in ambito digitale (CA - Certification Authority) accreditato da AGID (RA - Registration Authority); è a carico dei richiedenti la verifica preventiva della compatibilità della modalità di firma scelta con il sistema SIAR.

L'utente può caricare personalmente nel sistema la domanda o rivolgersi a Strutture già abilitate all'accesso al SIAR, quali Centri di Assistenza Agricola (CAA) riconosciuti e convenzionati con la Regione Marche o ad altri soggetti abilitati dalla Regione.

Accanto agli elementi identificativi del soggetto proponente e l'elenco degli allegati (cfr. *paragr.* 6.1.3 del presente bando) la domanda deve contenere la dichiarazione attestante che l'IVA rappresenta un costo puro (art. 12, comma 8 DM n. 60710/2017).

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande

La domanda può essere presentata a partire dal **giorno 23 giugno 2025** e fino alle **ore 13:00 del giorno 29 luglio 2025**, termine perentorio. La domanda deve essere corredata di tutta la documentazione richiesta dal presente bando.

Saranno dichiarate immediatamente inammissibili:

- le domande presentate oltre il termine stabilito;
- le domande sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato, o prive di sottoscrizione.

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda

In conformità all'art. 9 comma 3 dell'avviso nazionale, alla domanda deve essere allegata, a pena di esclusione, la seguente documentazione:

1. il progetto, redatto dal soggetto proponente, in conformità all'**Allegato 7** all'avviso nazionale e **allegato 7** al presente bando, comprensivo di cronoprogramma, che deve contenere a pena di inammissibilità:

- l'indicazione dei soggetti partecipanti al progetto di promozione;
- una descrizione dettagliata delle azioni che si intendono realizzare;
- l'indicazione del/i Paese/i terzo/i e dei mercati del/i Paese/i terzo/i interessato/i, corredata da una descrizione dettagliata del contesto socio economico e delle dinamiche di mercato dei Paesi destinatari;
- una descrizione dei prodotti oggetto di promozione, riguardante la tipologia riconosciuta e/o denominazione d'origine nonché il posizionamento del prodotto stesso sul mercato;
- una descrizione dettagliata degli obiettivi del progetto e dell'impatto previsto. A pena di inammissibilità, sia gli obiettivi sia l'impatto previsto devono essere definiti in termini qualitativi di sviluppo della notorietà dei prodotti oggetto di promozione o di incremento delle vendite nei mercati target o di incremento di valore dei prodotti nei mercati individuati (cfr. art. 8 comma 2 decreto ministeriale). Inoltre gli obiettivi devono essere individuati sulla base di adeguate analisi di mercato ed elaborati in modo da essere:
 - specifici;
 - misurabili;
 - realizzabili;
 - pertinenti;
 - definiti nel tempo;
- la descrizione della metodologia di misurazione dei risultati attesi;
- l'indicazione della durata del progetto ed il cronoprogramma delle azioni di promozione;
- il costo complessivo del progetto suddiviso per azioni, riferite ad ogni singolo Paese terzo e mercato del Paese terzo, nonché il costo unitario dei costi unitari per azione.

Nel caso sia rivolto a più di un Paese terzo o più di un'area geografica omogenea, il progetto deve riportare, a pena di inammissibilità, per ciascun soggetto partecipante ad associazioni temporanee di impresa e di scopo, a reti di impresa tra produttori, a consorzi, associazioni e federazioni, le azioni che saranno svolte e la relativa spesa programmata per ognuna in ciascun Paese terzo o area geografica coinvolta, al fine di accertare il requisito di accesso all'aiuto previsto all'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale e art. 7 dell'avviso nazionale e *paragr.* 5.1.2 del presente bando.

Al progetto di cui all'**allegato 7** al presente bando devono essere allegati, per ciascuna voce di spesa prevista per la realizzazione dell'attività in un determinato Paese terzo, nell'ambito delle azioni ammissibili, i **preventivi** redatti come segue:

- a) nel caso in cui, per la voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo, sia previsto un costo di riferimento, di cui all'**Allegato 18** all'avviso nazionale e **allegato 18** al presente bando, il proponente allega un preventivo, reso da un fornitore indipendente rispetto al beneficiario, contenente informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare) e sui costi unitari di realizzazione;
- b) nel caso in cui, per la voce di spesa prevista per la realizzazione delle attività in un determinato Paese terzo non sia previsto un costo di riferimento, di cui all'**Allegato 18** all'avviso nazionale e **allegato 18** al presente bando, il proponente allega tre preventivi comparabili, resi da fornitori indipendenti tra di loro e rispetto al beneficiario, contenenti informazioni puntuali sul fornitore, sulla modalità di esecuzione dell'attività (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi unitari di realizzazione;

- c) nel caso in cui, in assenza di più soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi previsti, non sia possibile disporre di tre preventivi per i costi relativi a una o più attività, il proponente allega un preventivo corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR n. 445/2000 ss.mm.ii. nella quale attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi e/o i prodotti proposti previsti.

I preventivi devono:

- essere intestati al soggetto proponente e devono essere prodotti in lingua italiana o in lingua inglese.
- essere dettagliati e non possono essere presentati a corpo.

Con riferimento alle voci di spesa che richiedono la presentazione di tre preventivi, il soggetto proponente dovrà procedere alla scelta del preventivo con il prezzo più basso. Nel caso in cui, invece, per parametri tecnico-economici e per costi/benefici, venga scelto un preventivo differente, il proponente deve fornire una breve relazione tecnico/economica illustrante la motivazione della diversa scelta.

In casi eccezionali, debitamente motivati tramite specifica relazione, in cui la spesa prevista per attività specifiche superi il costo di riferimento, è consentita la presentazione della documentazione di cui alle lettere b) o c).

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione amministrativa e finanziaria di assenza di conflitto di interesse con i fornitori, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in conformità all'**Allegato 2** all'avviso nazionale e **allegato 2** al presente bando, debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante. Il soggetto proponente dichiara, nell'**Allegato 2**, tra l'altro se intende ricevere l'anticipo del contributo comunitario; di essere consapevole della vigenza del divieto di sovrapposizione e del divieto di doppio finanziamento; che non sussistono situazioni di conflitto di interessi tra il dichiarante e i soggetti incaricati della produzione dei preventivi di spesa (cfr. *paragr.* 6.5 del presente bando); che, ove presentati, i tre preventivi comparabili sono reperiti presso fornitori terzi indipendenti tra di loro;

3. idonea referenza bancaria, rilasciata da istituto bancario operante in uno dei Paesi dell'Unione europea, in conformità all'**Allegato 3** all'avviso nazionale e **allegato 3** al presente bando. Deve essere presentata dal soggetto proponente oppure da ciascun soggetto partecipante¹²;

4. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in conformità all'**Allegato 4** all'avviso nazionale e **allegato 4** al presente bando, debitamente compilato da parte del soggetto proponente e di ciascun soggetto partecipante, secondo le indicazioni ivi contenute;

5. Dichiarazione sostitutiva relativa alla qualifica di piccole e micro imprese, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in conformità all'**Allegato 5** all'avviso nazionale e **allegato 5** al presente bando, da produrre solo nel caso in cui il soggetto proponente e/o il soggetto partecipante appartiene alla categoria delle micro o piccole imprese;

6. Dichiarazione di disponibilità dei prodotti, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii., in conformità all'**Allegato 6** all'avviso nazionale e **allegato 6** al presente bando debitamente compilato. Solo nel caso in cui il soggetto proponente richieda il punteggio di priorità di cui alla lett. g) del *paragr.* 5.5.2 del presente bando è necessario compilare i fogli "Dichiarazione", "Dati produttivi" e il foglio "Conferimenti soci", se pertinente.

¹² Art. 6 comma 2 dell'avviso nazionale.

7. Dichiarazione dei dati tecnici, economici e finanziari del progetto, resa i sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ss.mm.ii. in conformità all'**Allegato 8** all'avviso nazionale e **allegato 8** al presente bando, compilata e sottoscritta dal soggetto proponente, contenente i dati relativi al soggetto proponente e ai soggetti partecipanti. Nell'allegato 8 sono disponibili inoltre i fac simile "Quadro raffronta preventivi" e "Dichiarazione in caso di assenza di più soggetti concorrenti" che debbono essere debitamente compilati.

8. Curriculum aziendale dei soggetti proponenti e/o dei soggetti partecipanti, con la descrizione delle attività di promozione realizzate atte a dimostrare il possesso del requisito di capacità tecnica di cui al *paragr. 5.1.1*. Qualora il possesso di tale requisito sia comprovato tramite uno o più soggetti terzi incaricati dello svolgimento dei servizi di direzione tecnica e coordinamento del progetto, deve essere inserito il *curriculum* aziendale di tali soggetti. Tale documento deve essere firmato dal legale rappresentante;

9. Copia dello Statuto ed elenco associati - aggiornato al momento della presentazione della domanda di contributo e sottoscritto dal rappresentante legale in ogni pagina – nel caso in cui il soggetto proponente sia:

- Organizzazione professionale (lett. a *paragr. 5.1.1* del presente bando);
- Associazione o Federazione di consorzi di tutela (lett. e *paragr. 5.1.1* del presente bando);
- Associazioni, Federazioni (lett. i *paragr. 5.1.1* del presente bando), prive di iscrizione al Registro delle imprese);

10. Impegno a costituirsi in associazioni temporanee di impresa o di scopo o in reti di impresa, redatto in conformità all'**Allegato 9** all'avviso nazionale e **allegato 9** al presente bando, oppure, se già costituite, copia conforme dell'atto costitutivo di **costituzione dell'associazione temporanea o di scopo tra imprese** o del **contratto di rete** nel caso in cui il soggetto proponente sia:

- associazione temporanea di impresa e di scopo, tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i) del *paragr. 5.1.1* del presente bando;
- rete di impresa, composta da soggetti di cui alla lettera f) *paragr. 5.1.1* del presente bando.

11. Copia conforme dell'ultimo bilancio, oppure copia di altro documento da cui desumere il fatturato aziendale, del soggetto proponente e di tutti i soggetti partecipanti, nel caso in cui il soggetto proponente sia:

- Produttore di vino (lett. f *paragr. 5.1.1* del presente bando);
- Associazione temporanea di impresa e di scopo (lettera h *paragr. 5.1.1* del presente bando), tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), i) del *paragr. 5.1.1* del presente bando;
- consorzio, associazione, federazione e società cooperativa (lettera i *paragr. 5.1.1* del presente bando), a condizione che tutti i partecipanti al progetto di promozione rientrino tra i soggetti proponenti di cui alle lettere a), e), f), g) *paragr. 5.5.1* del presente bando;
- rete di impresa, (leggera j *paragr. 5.1.1* del presente bando) composta da soggetti di cui alla lettera f) *paragr. 5.1.1* del presente bando;

12. Supporto elettronico sul quale sono riprodotti in formato elettronico i documenti di cui ai precedenti punti del presente paragrafo. Nel caso dei documenti compilati in conformità agli allegati al presente bando, tali documenti devono essere forniti nei formati corrispondenti, oppure in formato immutabile nel caso degli ulteriori documenti;

13. Dichiarazione per impresa in difficoltà, redatta secondo modello approvato dalla Regione Marche e disponibile su SIAR all'indirizzo <https://siar.regione.marche.it/web/public/downloaddocumenti.aspx> , per il soggetto proponente e per i soggetti partecipanti;

14. Copia dei documenti di identità del soggetto proponente e di ciascun partecipante.

6.2. Istruttoria di ammissibilità della domanda di sostegno

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli sono svolti dal Comitato, che procede:

- alla verifica della ricevibilità della domanda, accertando che la stessa sia stata presentata nei termini e secondo le modalità stabilite al *paragr.* 6.1.1 e 6.1.2 del presente bando;
- alla verifica della presenza, completezza e regolarità della documentazione di cui al *paragr.* 6.1.3 del presente bando;
- alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai *paragr.* 5.1.1. e 5.1.2 del presente bando, ivi compresa la verifica della visura camerale in caso di soggetti proponenti cui alle lettere f), h), i), J) del *paragr.* 5.1.1 del presente bando, ovvero della presenza della documentazione attestante tale sussistenza. La mancanza di tali requisiti comporta l'esclusione del soggetto proponente;
- alla verifica di conformità a quanto disposto al *paragr.* 5.2.1. del presente bando relativamente alle azioni oggetto di promozione;
- alla verifica, limitatamente ai progetti regionali delle Marche, dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui al *paragr.* 5.1.1 del presente bando ovvero della documentazione attestante tale insussistenza.

In caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità della documentazione presentata, il Comitato ne dà comunicazione al competente Ufficio del Settore Agroambiente – SDA AN che richiede al soggetto proponente la documentazione e/o i chiarimenti utili, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) della legge 7 agosto 1990, n. 241 ss.mm.ii. nel rispetto del principio di *par condicio* dei partecipanti. Il competente Ufficio, in caso di soccorso istruttorio, assegna al soggetto proponente un congruo termine non inferiore a 10 giorni, salvo proroghe concesse per cause debitamente motivate. In caso di inutile decorso del termine, il competente Ufficio procede all'esclusione del soggetto.

Terminata l'istruttoria amministrativa della documentazione agli atti, il Comitato procede:

1. alla valutazione dei progetti e all'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri di seguito indicati ed esplicitati all'**Allegato 11** all'avviso nazionale e **allegato 11** al presente bando (cfr. *paragr.* 5.5.1 del presente bando):
 - a) Livello di analisi e comprensione del contesto;
 - b) Coerenza della strategia proposta con gli obiettivi del programma;
 - c) Qualità delle azioni proposte;
 - d) Idoneità delle azioni in termini di aumento della domanda dei prodotti e/o di aumento della conoscenza dei regimi di qualità;
 - e) Coerenza del piano finanziario rispetto al progetto;
 - f) Impatto sul mercato.

Il punteggio massimo attribuibile dal Comitato sulla base dei criteri di cui sopra è pari a 100 (cento) punti. Il punteggio minimo conseguibile è 60 (sessanta), il mancato raggiungimento del quale determina il non inserimento in graduatoria e la non ammissibilità a finanziamento del progetto.

2. alla valutazione della ragionevolezza dei costi dei progetti sulla base della presentazione per ciascuna attività prevista, nell'ambito delle azioni di cui al *paragr.* 5.2.1 del presente bando, del preventivo a supporto dei costi di riferimento o dei tre preventivi comparabili, secondo quanto previsto al *paragr.* 6.3.1 punto 1 e allegato 10 al presente bando.

In ogni caso il Comitato può chiedere chiarimenti al soggetto proponente relativamente alla ragionevolezza dei costi dichiarati e può, altresì, svolgere indagini di mercato mediante la comparazione dei costi medesimi con i parametri ufficiali elaborati da enti nazionali ed esteri e, in mancanza, con i prezzi di mercato.

Il Comitato, terminata la fase di valutazione, predispone la graduatoria dei progetti ammissibili a contributo secondo quanto stabilito al *paragr.* 5.5.3 del presente bando e, in caso di pari merito, attribuisce i punteggi previsti dai criteri di priorità, sulla base di quanto previsto nell'**Allegato 12** all'avviso nazionale e **allegato 12** al presente bando, indicando, per ciascuno, l'importo del progetto e l'importo del contributo ammissibile. A tal fine, il Comitato si riserva di richiedere le informazioni propedeutiche a detta valutazione.

In caso di ulteriore parità si applica quanto disposto all'art. 12, comma 4 del decreto ministeriale e *paragr.* 5.5.3 del presente bando.

Il Comitato, nel procedere alla valutazione dei progetti regionali secondo le modalità indicate al presente paragrafo, predispone i verbali secondo lo schema riportato all'**Allegato 14.a** e le checklist secondo lo schema di cui all'**Allegato 14.b** allegati all'avviso nazionale e ai corrispondenti **allegati 14.a e 14.b** al presente bando.

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Tenuto conto del termine per la predisposizione della graduatoria provvisori indicato al *paragr.* 6.2.4 del presente bando, nel caso di inammissibilità parziale o totale della domanda si provvederà all'invio, al soggetto proponente richiedente, della comunicazione di esito istruttorio relativo alle verifiche di competenza della Regione della fase che precede le verifiche precontrattuali da parte di AGEA previste all'art. 14 comma 3 del decreto ministeriale.

L'esito istruttorio motivato contiene anche l'indicazione del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame (cfr. *paragr.* 6.2.3).

6.2.3. Richiesta di riesame

Entro **5 (cinque) giorni** dalla comunicazione di esito istruttorio di cui al *paragr.* 6.2.2, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato attraverso la presentazione di memorie scritte.

6.2.4. Predisposizione della graduatoria provvisoria ed elenco provvisorio progetti inammissibili

Al termine della valutazione il Comitato predispone:

- la graduatoria provvisoria dei progetti ammissibili a contributo, sulla base del punteggio attribuito secondo i criteri di cui ai *paragr.* 5.5.1, 5.5.2 e 5.5.3 del presente bando ed indica, per ciascuno, l'importo del progetto e l'importo del contributo ammissibile;
- l'elenco provvisorio dei progetti non ammissibili.

Sulla base delle attività del Comitato, l'Ufficio competente del Settore Agroambiente – SDA AN:

- **entro il 26 settembre 2025**, invia la graduatoria provvisoria, predisposta dal Comitato, dei progetti ammissibili al contributo al Ministero e ad AGEA utilizzando il modello di cui **Allegato 13** all'avviso nazionale e **allegato 13** al presente bando, dandone comunicazione ai richiedenti.
L'efficacia della suddetta graduatoria è subordinata all'esito dei controlli precontrattuali effettuati da AGEA ai sensi dell'art. 14 comma 3 del decreto ministeriale;
- **entro il 26 settembre 2025**, invia ad AGEA la completa documentazione ricevuta dai soggetti proponenti per l'esecuzione dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del decreto ministeriale;

- **entro 10 giorni lavorativi dall'approvazione della graduatoria provvisoria**, trasmette al Ministero i verbali di valutazione e le checklist dei progetti, di cui **all'allegato 14.a e 14.b** al presente bando, per la verifica della conformità degli stessi **all'Allegato 14.a e 14.b** all'avviso nazionale predisposti dal Ministero.

Verifiche precontrattuali di AGEA

In attuazione dell'art. 14 comma 3 del decreto ministeriale, AGEA, avvalendosi di AGECONTROL, effettua le verifiche precontrattuali sui soggetti la cui domanda è presente nella graduatoria provvisoria¹³ e ne comunica gli esiti alla Regione Marche nel termine di 30 giorni dalla trasmissione.

Qualora AGEA segnali anomalie, il Comitato effettuerà una nuova istruttoria.

6.2.5. Completamento dell'istruttoria e redazione della graduatoria definitiva

All'esito delle verifiche precontrattuali da parte di AGEA, con provvedimento del Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN:

- è approvata la graduatoria definitiva dei progetti regionali approvati nella quale, per ciascun progetto, è indicata la spesa ammessa ed il relativo contributo ammissibile;
- è adottato l'elenco definitivo delle domande risultate non ammissibili.

6.2.6. Pubblicazione della graduatoria

Il decreto di approvazione della graduatoria definitiva ed il provvedimento con le domande risultate inammissibili sono pubblicati sul sito www.norme.marche.it ai sensi delle DGR n. 573/2016 e n. 1158/2017 e nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale e nella sezione Regione Utile all'indirizzo [www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura - Sviluppo-Rurale-e-Pesca](http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Agricoltura-Sviluppo-Rurale-e-Pesca) nella specifica pagina dedicata al bando di riferimento.

Ai richiedenti che, in base alla graduatoria stessa, risultano ammessi ma non finanziabili per carenza di fondi, sarà inviata la relativa comunicazione.

L'Ufficio competente del Settore Agroambiente – SDA AN notifica ai soggetti beneficiari, tramite posta elettronica certificata, la graduatoria definitiva ed assegna un termine non superiore a 7 (sette) giorni entro il quale tali soggetti accettano o meno il contributo.

È possibile disporre lo scorrimento nelle posizioni in graduatoria qualora le risorse disponibili non siano sufficienti a finanziare per intero il progetto del soggetto proponente collocato ultimo in graduatoria e questi entro 7 (sette) giorni dalla pubblicazione della graduatoria, non accetti di realizzare l'intero progetto per il contributo concesso.

Con la pubblicazione della graduatoria definitiva, la cui efficacia è subordinata all'esito dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del decreto ministeriale, termina il procedimento amministrativo in capo alla Regione.

Avverso il provvedimento di approvazione della graduatoria qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

¹³ Graduatoria inviata al Ministero e ad AGEA da parte del Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN.

Ulteriori attività di AGEA

Con riferimento ai progetti regionali, ai sensi dell'art. 14 del decreto ministeriale e dell'art. 12 comma 2 lettere d) ed e) e art. 23 dell'avviso nazionale, AGEA:

- redige un contratto-tipo sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea e lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi;
- d'intesa con il Ministero, redige e pubblica, sul proprio portale, un manuale dei controlli, elaborato sulla base delle indicazioni fornite dalla normativa comunitaria, dal presente decreto e dalle linee guida emanate dalla Commissione europea e lo aggiorna in base agli eventuali sviluppi normativi;
- stipula i contratti con i beneficiari individuati entro 60 giorni dall'emanazione degli atti di conferma delle graduatorie da parte della Regione, a seguito dei controlli precontrattuali di cui all'art. 14 comma 3 del decreto ministeriale;
- entro 30 giorni dalla stipula trasmette copia dei contratti alla Regione;
- entro il 30 giorni dal termine previsto per la stipula del contratto, comunica alla Regione i nominativi dei beneficiari che, nonostante l'approvazione dei progetti, non hanno sottoscritto i relativi contratti nell'esercizio finanziario comunitario di pertinenza;
- comunica tempestivamente alla Regione i nominativi dei beneficiari che abbandonano in corso d'opera uno dei soggetti di cui al *paragr. 5.1.1*, lettera h), i), j));
- comunica tempestivamente alla Regione i nominativi dei beneficiari che presentano una rendicontazione ammissibile inferiore al 90% del costo complessivo del progetto;
- comunica tempestivamente alla Regione i nominativi dei beneficiari che modificano in corso d'opera la composizione di uno dei soggetti di cui *paragr. 5.1.1*, lettera h), i), j));
- trasmette, entro 30 giorni dall'approvazione della variante, alla Regione copia del contratto modificato;
- comunica alla Regione, entro 30 giorni dall'avvenuta sottoscrizione fra le parti, qualunque modifica o appendice contrattuale, trasmettendo contestualmente copia del contratto modificato;
- effettua i controlli sulla regolare esecuzione del contratto e sulla rendicontazione delle spese e ne comunica gli esiti alla Regione entro 60 giorni dal loro espletamento.

6.3. Variazioni ai progetti

Nella realizzazione dei progetti i beneficiari possono apportare le seguenti **modifiche alle attività** programmate nel rispetto di quanto previsto all'art. 16 del decreto ministeriale:

- a. **Variazioni pari o inferiori al 20%** degli importi delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo o area geografica omogenea¹⁴;
- b. **Variazioni superiori al 20% degli importi** delle singole attività promozionali previste dal progetto in ciascun Paese terzo destinatario o area geografica omogenea¹⁵.

La base di calcolo per la percentuale di variazione è l'importo delle singole attività previste all'interno delle azioni di cui al *paragr. 5.2.1* per ciascun Paese terzo o area geografica omogenea.

A norma dell'art. 16 del decreto ministeriale, dette variazioni **debbono** essere migliorative dell'efficacia del progetto approvato e sono ammissibili se:

¹⁴ Art. 17 dell'avviso nazionale

¹⁵ Art. 18 dell'avviso nazionale.

1. non comportano il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi terzi o dei mercati dei Paesi terzi o area geografica omogenea indicati nel progetto approvato, fatta eccezione per quanto stabilito all'art. 19 dell'avviso nazionale e al *paragr. 6.3.5. Misure di flessibilità*
2. non incrementano o riducono il costo totale del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario
3. non comportano il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria.

Le variazioni non incrementano o riducono il costo totale del progetto approvato. Eventuali spese aggiuntive che superino l'importo approvato sono a totale carico del beneficiario.

6.3.1. Presentazione delle domande di variazione

➤ **Variazioni ai progetti di importo pari o inferiori al 20% (lett. a. paragr. 6.3)**

Dette variazioni debbono essere comunicate dal beneficiario al Settore Agroambiente – SDA AN presentando l'**Allegato 15** all'avviso nazionale e **allegato 15** al presente bando tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: regione.marche.agm@emarche.it.

➤ **Variazioni ai progetti di importo superiori al 20% (lett. b. paragr. 6.3)**

Il beneficiario presenta l'istanza al Settore Agroambiente – SDA AN debitamente motivata e redatta conformemente all'**Allegato 16** all'avviso nazionale e **allegato 16** al presente bando.

L'istanza deve essere presentata tramite SIAR almeno 15 (quindici) giorni prima della realizzazione della relativa variazione di progetto e comunque entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal termine delle attività previste dal progetto approvato. Contestualmente alla presentazione dell'istanza alla Regione il beneficiario trasmette ad AGEA, secondo le modalità da questa stabilite, l'allegato 16 relativo alla variazione proposta.

Le istanze presentate con diversa modalità o quelle presentate oltre i termini sopra indicati, non potranno essere accolte e saranno dichiarate immediatamente inammissibili.

6.3.2. Documentazione da allegare

Unitamente alle comunicazioni di cui all'allegato 15 e allegato 16 previste al *paragr. 6.3.1* per le variazioni di cui alle lett. a. e lett. b. del *paragr. 6.3*, in caso di modifica degli importi di spesa o di nuova voce di spesa, il beneficiario allega alla comunicazione di variazione nuovi preventivi, secondo quanto previsto dal *paragr. 5.3* e *paragr. 6.1.3 punto 1* e specificato nell'allegato 10 al presente bando. Il cambio di fornitore ad invarianza dei costi non deve essere oggetto di comunicazione di variazione.

6.3.3. Trattamento delle domande di variazione di importo pari o inferiori al 20% (lett. a. paragr. 6.3)

Il Comitato, sulla base della modifica che si intende apportare, accerta che la comunicazione sia corredata dalla prevista documentazione giustificativa. Nel caso in cui sia prevista la modifica degli importi di spesa o l'inserimento di una nuova voce di spesa, accerta in particolare che la comunicazione sia corredata dai previsti preventivi. In caso di mancanza/carenza della documentazione la Regione né da comunicazione al beneficiario e ad AGEA, trasmettendo a questa la documentazione agli atti.

Le maggiori spese relative alle attività sono eleggibili dalla data di comunicazione delle stesse.

Qualora le variazioni risultino superiori al 20%, l'importo in esubero non viene ammesso a rendiconto, ed in particolare non sono liquidate le spese cronologicamente più recenti.

6.3.4. Istruttoria delle domande di variazione di importo superiori al 20% (lett. b. paragr. 6.3)

L'istruttoria è svolta dal Comitato nell'arco temporale di **30 (trenta giorni)** che decorre dalla data di ricezione dell'istanza.

L'eleggibilità della spesa della variazione ammessa decorre dalla data di presentazione della richiesta.

Il Comitato, qualora ritenute ammissibili e valutabili le variazioni proposte ai sensi dell'art. 16 del decreto ministeriale (variazioni che non comportano il cambiamento degli obiettivi, dei Paesi o dei mercati dei Paesi indicati nel progetto approvato – salvo quanto disposto al *paragr.* 6.3.5 del presente bando - e il cambiamento o l'eliminazione di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria) ne propone l'autorizzazione al Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN.

L'istruttoria può determinare la totale o parziale ammissibilità della richiesta oppure l'inammissibilità della stessa.

L'esito istruttorio di parziale o totale inammissibilità della variante viene comunicato al beneficiario ai sensi della L 241/1990 ss.mm.ii..

Avverso la comunicazione di esito istruttorio negativo o parzialmente negativo relativa alla domanda di variante, è possibile presentare memorie scritte entro il termine perentorio indicato nella comunicazione.

Il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN adotta il provvedimento con il quale si determina l'esito delle richieste di variante **entro 30 (trenta) giorni** dalla ricezione dell'istanza.

Il provvedimento è comunicato al beneficiario e ad AGEA.

Le variazioni sono considerate ammissibili solo se autorizzate dalla Regione.

6.3.5. Misure di flessibilità

A norma dell'art. 19 dell'avviso nazionale, fermo quanto previsto dall'art. 16 del decreto ministeriale in merito alla inammissibilità di modifiche o variazioni che comportino il cambiamento o l'eliminazione di obiettivi o di elementi del progetto che ne abbiano determinato la posizione nella graduatoria, i beneficiari possono presentare variazioni che prevedano lo spostamento di attività e del relativo costo verso altri Paesi terzi, nei seguenti casi:

- in caso di risparmi di spesa conseguiti nella realizzazione delle attività originariamente programmate;
- in caso di realizzazione degli obiettivi del progetto con un budget inferiore rispetto a quello stimato;
- nei Paesi terzi, in cui l'importazione e la distribuzione dei vini è gestita da Monopoli di Stato, in caso di prescrizioni emanate dai monopoli esteri che rendano non attuale una o più attività programmate.

La richiesta di variazione è sottoposta nuovamente al Comitato ed è approvata a condizione che il punteggio assegnato in esito alla rivalutazione complessiva del progetto, secondo quanto previsto al *paragr.* 6.2.1 del presente bando, ne confermi l'ammissibilità e la finanziabilità.

Il Comitato tiene conto, nell'esame delle variazioni, di eventuali documentate condizioni di instabilità dei mercati, in coerenza con la normativa unionale.

La disciplina di flessibilità di cui al presente paragrafo si applica a prescindere dalla percentuale di variazione richiesta; il soggetto proponente utilizza, a tal fine, l'allegato 16 previsto per le variazioni di cui al *paragr.* 6.3 lettera b) del presente bando, precisando che si tratta di variazione per le quali si intende avvalersi delle misure di flessibilità.

6.4. Modifiche dei soggetti proponenti e beneficiari

Ai sensi dell'art. 16 dell'avviso nazionale:

1. non sono ammesse, pena l'esclusione, modifiche alla composizione dei soggetti proponenti che siano associazioni temporanee di impresa e di scopo - costituenti o costituite - consorzi, associazioni, federazioni, società cooperative e reti di impresa, di cui alle lett. h), i), j) *paragr.* 5.1.1 del presente bando, nella fase procedurale che intercorre tra la presentazione della domanda di contributo e la stipula del contratto con AGEA;
2. è consentito il recesso di una o più imprese partecipanti al soggetto proponente di cui alle lett. h), i), j) del *paragr.* 5.1.1 del presente bando, a condizione che le restanti imprese mantengano i requisiti di partecipazione e di qualificazione e che tale recesso avvenga per esigenze organizzative proprie del soggetto collettivo e non per eludere le cause di esclusione di cui all'art. 9 del decreto ministeriale.
3. i soggetti proponenti di cui alle lett. h), i), j), *paragr.* 5.1.1 del presente bando debbono comunicare alla Settore Agroambiente – SDA AN qualsiasi modifica della compagine, che avvalendosi del Comitato, verifica il mantenimento dei requisiti di partecipazione e qualificazione a seguito delle modifiche comunicate e ne dà comunicazione al soggetto proponente.
4. Non è ammessa alcuna modifica del beneficiario tranne nei casi previsti dal Codice Civile e nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2021/2116.

6.5. Conflitto di interessi

I beneficiari devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire situazioni in cui l'esecuzione imparziale ed obiettiva delle attività progettuali potrebbe essere influenzata o compromessa per motivi inerenti a legami familiari o affettivi, affinità politiche o nazionali, interessi economici finanziari o personali diretti o indiretti o ogni altra comunanza di interessi.

6.6. Erogazione del contributo

L'erogazione del contributo, avviene, previa presentazione delle relative domande di pagamento ad AGEA, responsabile dell'erogazione, secondo le seguenti modalità:

- sotto forma di anticipo pari all'80% del contributo concesso, a seguito di valutazione delle domande di contributo e della pubblicazione delle graduatorie, dietro costituzione e presentazione di apposita garanzia di valore pari al 120% dell'importo anticipato, e di successivo saldo pari al 20% dell'importo di contributo ritenuto ammissibile a seguito dei controlli di cui all'art. 14 comma 10 del decreto ministeriale;
- per coloro che non intendono usufruire dell'anticipo, sotto forma di saldo (100% del contributo ammesso) al termine delle attività e all'esito dei controlli di cui all'art. 14 comma 10 del decreto ministeriale.

Al fine di garantire il corretto impiego delle risorse finanziarie disponibili, il beneficiario, per l'esercizio finanziario 2025/2026, riceve, nel caso in cui richieda l'anticipo, il contributo conformemente a quanto dichiarato in domanda e nella misura massima ivi indicata.

7. Materiale informativo

Relativamente al materiale informativo, si applicano le disposizioni previste all'art. 17 del decreto ministeriale e art. 21 dell'avviso nazionale, di seguito richiamate.

1. Il materiale promozionale e pubblicitario, nonché tutti i documenti destinati al pubblico, compresi gli audiovisivi realizzati o acquisiti nell'ambito del progetto, devono essere coerenti con le indicazioni previste nelle linee guida cui all'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale adottate e recano, al fine di assicurare la tracciabilità amministrativa del contributo erogato, l'emblema e la menzione di cui all'Allegato 1 del decreto ministeriale, secondo le disposizioni d'uso disponibili sul sito della Commissione europea.
2. L'emblema deve essere chiaramente visibile, non necessariamente a colori, e la menzione chiaramente leggibile, qualunque sia il supporto impiegato. Per materiali audio la menzione deve essere riprodotta chiaramente alla fine del messaggio promozionale. Per materiali video l'emblema e la menzione debbono comparire obbligatoriamente all'inizio o durante o alla fine del prodotto promozionale. Per quanto concerne i *gadget* quanto previsto al punto 1 deve essere riportato necessariamente anche sul prodotto e non solo sulla custodia dello stesso.
3. La menzione deve essere tradotta nella lingua del Paese a cui è rivolto il materiale promozionale e pubblicitario, oppure in lingua inglese.
4. Il messaggio di promozione e/o di informazione deve basarsi sulle qualità intrinseche del vino e deve essere conforme alle disposizioni legislative applicabili nei Paesi terzi o ai mercati dei Paesi terzi ai quali è destinato.
5. La conformità del materiale informativo è verificata *ex-post* da Agea, coerentemente con le previsioni contenute nel manuale dei controlli, redatto da AGEA ai sensi dell'art. 14, comma 2 del decreto ministeriale. **Il materiale informativo non conforme a tali indicazioni non è ammesso a contributo.**
6. Il materiale di cui al punto 1 reca altresì il logo del Ministero. Il logotipo del Ministero deve essere riprodotto sul materiale informativo in maniera visibile, deve essere di dimensione uguali, in altezza o larghezza, rispetto all'emblema dell'Unione e in conformità con le prescrizioni contenute nel Manuale d'uso pubblicato alla pagina del sito del Ministero al link:
<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/188>.
<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/188>.
7. Il logotipo del Ministero è reso disponibile ai soggetti beneficiari che aderiscono al presente bando tramite richiesta secondo la procedura illustrata alla pagina del sito del Ministero al link:
<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/188>.
<https://www.masaf.gov.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/188>.

8. Elenco delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti

Sono individuate alcune aree geografiche omogenee equiparabili al singolo Paese terzo, esclusivamente ai fini della determinazione degli importi minimi progettuali di cui al *paragr.* 5.4.1 del presente bando. Gli elenchi delle aree geografiche omogenee, dei Paesi terzi, dei mercati dei Paesi terzi e dei mercati emergenti sono riportati **nell'allegato 17** al presente bando, in conformità all'art. 20 e **Allegato 17** all'avviso nazionale.

9. Sanzioni

Per quanto stabilito dall'art. 18 del decreto ministeriale e richiamato all'art. 25 comma 4 dell'avviso nazionale, le sanzioni sono disciplinate dal Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188, di modifica e integrazione del Decreto Legislativo del 17 marzo 2023 n. 42 in attuazione del regolamento delegato (UE) 2021/2116, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune.

Nello specifico l'art. 24-decies (Sanzioni per la violazione delle regole in materia di promozione e comunicazione realizzate nei paesi terzi) del D.lgs n. 42/2023 come integrato dal D.lgs n. 188/2023 stabilisce che:

- 1. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili, a seguito dei controlli effettuati dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (Agea), risultano inferiori al 50 per cento del valore del progetto approvato perdono il diritto all'aiuto e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per i due esercizi finanziari comunitari successivi.*
- 2. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 50 per cento e inferiori al 75 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pari all'importo del contributo ritenuto non ammissibile e non possono presentare o partecipare a domande di contributo per tale misura per l'esercizio finanziario comunitario successivo.*
- 3. I soggetti beneficiari del contributo previsto dall'intervento promozione nei paesi terzi, di cui all'articolo 58, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115, che presentano una rendicontazione le cui spese ammissibili risultano superiori al 75 per cento e inferiori al 90 per cento del valore del progetto approvato, sono soggetti alla sanzione pecuniaria pari al valore delle spese non rendicontate escludendo quelle in economia, e non ritenute ammissibili.*

8 Informativa trattamento dati personali e pubblicità¹⁶

La Regione Marche, in conformità al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), informa che i dati forniti saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche, o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati.

Per la Regione Marche le modalità di trattamento sono di seguito esplicitate.

Il Titolare del trattamento è la Regione Marche - Giunta Regionale, con sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

Il Responsabile della Protezione dei Dati ha sede in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona.

La casella di posta elettronica, cui vanno indirizzate le questioni relative ai trattamenti di dati è, rpd@regione.marche.it.

Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono le concessioni di contributi regionali, nazionali e comunitari ai sensi del PNS (Piano Strategico Nazionale della Politica Agricola Comune – Interventi del settore vitivinicolo – periodo di programmazione 2023-2027) e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE) è la DGR n. 852 del 09/06/2025.

I dati raccolti potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale) nonché, in forma aggregata, a fini statistici.

I dati potranno essere comunicati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e ad AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura Organismo Pagatore e diffusi attraverso SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale) e SIAR (Sistema Informativo Agricolo Regionale).

¹⁶ D.Lgs. 30-6-2003 n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali; Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'art. 5, *paragr.* 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato, ed è il tempo stabilito, per fini di archiviazione (protocollo e conservazione documentale), dai regolamenti per la gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

Ai richiedenti competono i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, può essere richiesto al responsabile del trattamento dei dati, l'accesso ai dati personali forniti, la rettifica o, ricorrendone gli estremi, la cancellazione o la limitazione del trattamento. I richiedenti possono inoltre fare opposizione al loro trattamento ed esercitare il diritto alla portabilità dei dati.

Ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, è possibile proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma.

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale.

E' necessario fornire i dati personali richiesti, in quanto, in mancanza di tali dati, non è possibile procedere all'istruttoria della domanda presentata.

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del Settore Agroambiente – SDA AN presso cui possono essere esercitati i diritti previsti dalla normativa in materia.
